

N. _____/2021

REPERTORIO

RETE FERROVIARIA
ITALIANA (RFI) S.p.A.

DIREZIONE ACQUISTI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA CAMPANIA SARDEGNA E

ADRIATICA

S.O. PROGETTI NAPOLI E ITINERARIO NAPOLI - BARI

CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori per la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della
Velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia – Variante Bauladu a
semplice binario dalla p.k. 107+558 della linea storica alla p.k. 117+491 della
linea storica, comprensivo della soppressione del PL alla p.k. 107+885 della LS
e della realizzazione della relativa viabilità sostitutiva, dell'armamento ferroviario,
e della dismissione della linea esistente e del Posto di Movimento di Bauladu –
Milis compresi tra la progressiva LS p.k. 107+558 e la progressiva LS p.k.
117+491

CIG: ...

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita
IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto,

....., nato ail, nella sua qualità di

munito dei necessari poteri giusta (di seguito, per brevità, “RFI” o

“Committente”)

E

....., con sede in, capitale sociale euro.

....., REA n.iscritta presso il Registro delle

Imprese di, codice fiscale e

Partita IVA n....., per la quale interviene nel presente Atto il Sig.

....., nato a, il, nella sua qualità

di, munito dei necessari poteri giusta procura

..... (di seguito, per brevità, “Appaltatore”),

nel seguito, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

a) Il Committente, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Progetto NPP

0313 “Velocizzazione San Gavino – Sassari – Olbia – Variante Bauladu”

CUP J24F05000010001 ha la necessità di affidare la progettazione

esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della

Velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia – Variante

Bauladu a semplice binario dalla p.k. 107+558 della linea storica alla p.k.

117+491 della linea storica, comprensivo della soppressione del PL alla

p.k. 107+885 della LS e della realizzazione della relativa viabilità

sostitutiva, dell’armamento ferroviario, e della dismissione della linea

esistente e del Posto di Movimento di Bauladu – Milis compresi tra la

progressiva LS p.k. 107+558 e la progressiva LS p.k. 117+491

b) RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita

procedura ... n della Parte II, Titolo VI del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria

c) con lettera prot. n..... in data RFI ha dato comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera prot. n. ... in data è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera prot. n..... in data ricevuta dall'Appaltatore in data è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito delle

verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva *(inserire solo nell'eventualità in cui RFI richieda di stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate)* precisando che,

f) e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;

g) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12;

h) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente Contratto, RFI affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati e/o ad essa allegati, nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione della Velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia – Variante Bauladu a semplice binario dalla p.k. 107+558 della linea storica alla p.k. 117+491 della linea storica, comprensivo della soppressione del PL alla p.k. 107+885 della LS e della realizzazione della relativa viabilità sostitutiva, dell'armamento ferroviario, e della dismissione della linea esistente e del Posto di Movimento di Bauladu – Milis compresi tra la progressiva LS p.k. 107+558 e la progressiva LS p.k. 117+491.

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della "Variante Bauladu" è suddivisa in due parti denominate "Parte A" e "Parte B";

La "Parte A" prevede la realizzazione anticipata delle seguenti principali opere:

- GI01 Galleria Bauladu - imbocco Oristano
- TR02 trincea Galleria Bauladu - imbocco Oristano
- GI05 Galleria Bauladu - imbocco Bonorva
- TR03AA - Trincea 3 Galleria Bauladu - imbocco Bonorva - da km 6+040.00 a km 6+110.00
- RI52 - Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco nord km 6+040
- NV06AA - Viabilità accesso Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco Nord – da km 0+145 a km 0+665
- Tombino stradale IN07
- Tombini ferroviari scatolari (IN08, IN09)
- Parte A di cui all'Articolo 24:

- NV02 - Viabilità di accesso area di sicurezza imbocco Sud Galleria

Bauladu km 2+234,76

- IN04 - Tombino stradale

- RI51 - Area di sicurezza Imbocco Sud Galleria Bauladu km 2+234,76

La “Parte B” ricomprende tutte le restanti principali opere non oggetto della

“Parte A”:

- Nuovo tratto di linea in variante dalla prog. 107+558 alla prog. 117+491

- NV01- Ripristino strada locale esistente. Soppressione PL Km 107,885

LS

- NV03- Viabilità Accesso Finestra km 3+194

- NV04- Viabilità Accesso Finestra km 4+194

- NV06AB - Viabilità accesso Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco

Nord – da km 0+000 a km 0+145 (tratto interferente linea storica)

- NV07- Ripristino strada locale esistente

- NV08- Ripristino strada locale esistente. Soppressione PL Km 115,853

LS

- RI53 - Pizzale finestra km 3+194

- RI54 - Pizzale finestra km4+194

- TR03AB - Trincea 3 - Galleria Bauladu - imbocco Bonorva - da km

6+110.00 a km 6+220.00 (comprensivo del 100 % delle opere di finitura

e della piattaforma ferroviaria)

- Tombini stradali (IN04, IN05)

- Tombini ferroviari scatolari (IN01, IN03 e IN12)

- Tombino ferroviario circolare (IN10)

- SL01 - Sottovia alla prog. 1+000.90

- Viadotto VI01 (dalla prog. 1+707.70 alla prog. 1+945.70, L=238 m)

- Viadotto VI02 (dalla prog. 7+639.66 alla prog. 7+797.66, L=158 m)

- Ponte stradale IV01 (prog. 6+904.60., L=29.9 m)

- FA02 Fabbricati tecnologici finestra - prog. 4+194.00

- Galleria Bauladu - n°3 uscite di emergenza e imbocchi

- Parte B di cui all'Articolo 24:

- FA01 - Fabbricati tecnologici su area di sicurezza imbocco Sud

Galleria Bauladu km 2+234,76

- RI56 - Piazzale locale PGEP Imbocco Sud Galleria Bauladu km

2+234,76

La Progettazione Esecutiva della “Parte A” (d’ora in avanti, anche, “Progetto Esecutivo A” o “PE - A”) e la Progettazione Esecutiva del “Parte B” (d’ora in avanti, anche, “Progetto Esecutivo B” o “PE - B”) dovranno essere redatte in conformità al “Progetto Definitivo” (Allegato n. 14) posto a base di gara, nonché all’Offerta Tecnica formulata in fase di gara, ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato al presente atto, nel rispetto della normativa applicabile, delle prescrizioni e specifiche dei capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 43 (Documenti facenti parte del contratto) e in particolare:

a) “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (d’ora in avanti anche “PPP”)

(Allegato n. 7.2);

b) “Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MdP”) (Allegato n. 7.1);

c) Provvedimento n. 33782 del 6 ottobre 2022 e Verbale ivi richiamato prot. 29910 del 7 settembre 2022 con il quale il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le opere

Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha concluso

positivamente la Conferenza dei Servizi (**Allegato n. [41]**) di

approvazione del PD subordinata al recepimento delle prescrizioni ritenute

accoglibili (Scheda riepilogativa esame pareri);

d) al recepimento delle prescrizioni dettagliate nella rappresentazione grafica

riportata nell'Allegato n. [47] relativa alle prescrizioni/interventi non recepiti

nel PD, ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione;

e) al recepimento di tutti i rilievi espressi dall'Organismo di Ispezione nel

Rapporto di Verifica finale del PD come da Atto di Validazione del

Referente di Progetto (Allegato n. [54]);

f) l'art. 20 delle "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" di cui al successivo art. 3

comma 2 (Allegato n. 1).

Il Progetto Esecutivo della Parte B dovrà essere, altresì, corredato da apposito

piano di manutenzione dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita,

complessivo dell'intera "Variante Bauladu", comprendendo anche le opere della

Parte A.

L'Appaltatore nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva dovrà

tenere conto delle previsioni del D.M. 17/01/2018 (NTC2018, «Aggiornamento

delle "Norme tecniche per le costruzioni"»), nonché della Circolare Applicativa

del C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019 (Istruzioni per l'applicazione

dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"»).

2. I lavori della "Parte A" consistono principalmente nella realizzazione di:

- GI01 Galleria Bauladu - imbocco Oristano

- TR02 trincea Galleria Bauladu - imbocco Oristano

- GI05 Galleria Bauladu - imbocco Bonorva

- TR03AA - Trincea 3 Galleria Bauladu - imbocco Bonorva - da km

6+040.00 a km 6+110.00

- RI52 - Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco nord km 6+040

- NV06AA - Viabilità accesso Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco

Nord – da km 0+145 a km 0+665

- Tombino stradale IN07

- Tombini ferroviari scatolari (IN08, IN09)

- Parte A di cui all'Articolo 24:

- NV02 - Viabilità di accesso area di sicurezza imbocco Sud Galleria

Bauladu km 2+234,76

- IN04 - Tombino stradale

- RI51 - Area di sicurezza Imbocco Sud Galleria Bauladu km 2+234,76

I lavori della “Parte B” consistono principalmente nella realizzazione di:

- Nuovo tratto di linea in variante dalla prog. 107+558 alla prog. 117+491

- NV01- Ripristino strada locale esistente. Soppressione PL Km 107,885

LS

- NV03- Viabilità Accesso Finestra km 3+194

- NV04- Viabilità Accesso Finestra km 4+194

- NV06AB - Viabilità accesso Area di Sicurezza Galleria Bauladu imbocco

Nord – da km 0+000 a km 0+145 (tratto interferente linea storica)

- NV07- Ripristino strada locale esistente

- NV08- Ripristino strada locale esistente. Soppressione PL Km 115,853

LS

- RI53 - Pizzale finestra km 3+194

- RI54 - Pizzale finestra km4+194
- TR03AB - Trincea 3 - Galleria Bauladu - imbocco Bonorva - da km 6+110.00 a km 6+220.00 (comprensivo del 100 % delle opere di finitura e della piattaforma ferroviaria)
- Tombini stradali (IN04, IN05)
- Tombini ferroviari scatolari (IN01, IN03 e IN12)
- Tombino ferroviario circolare (IN10)
- SL01 - Sottovia alla prog. 1+000.90
- Viadotto VI01 (dalla prog. 1+707.70 alla prog. 1+945.70, L=238 m)
- Viadotto VI02 (dalla prog. 7+639.66 alla prog. 7+797.66, L=158 m)
- Ponte stradale IV01 (prog. 6+904.60., L=29.9 m)
- FA02 Fabbricati tecnologici finestra - prog. 4+194.00
- Galleria Bauladu - n°3 uscite di emergenza e imbocchi
- Parte B di cui all'Articolo 24:
 - FA01 - Fabbricati tecnologici su area di sicurezza imbocco Sud Galleria Bauladu km 2+234,76
 - RI56 - Piazzale locale PGEP Imbocco Sud Galleria Bauladu km 2+234,76

Sono inoltre previste e riconducibili alle attività imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012):

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari (*la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore*);

- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo *(la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);*
- autotrasporti per conto di terzi *(la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);*
- guardiania dei cantieri *(la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);*
- ristorazione, gestione delle mense e catering *(la presenza di tale attività è strettamente connessa alla organizzazione dell'Appaltatore);*
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Per la completa individuazione dell'intervento si rimanda agli elaborati del Progetto Definitivo (Allegato n. 14).

Sono altresì comprese nell'oggetto dell'Appalto la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi necessari a dare attuazione a:

- Provvedimento n. 33782 del 6 ottobre 2022 e Verbale ivi richiamato prot. 29910 del 7 settembre 2022 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha concluso positivamente la Conferenza dei Servizi (Allegato n. [41]) di approvazione del PD subordinata al recepimento delle prescrizioni ritenute accoglibili (Scheda riepilogativa esame pareri);
- al recepimento delle prescrizioni dettagliate nella rappresentazione

grafica riportata nell'Allegato n. [47] relativa alle prescrizioni/interventi

non recepiti nel PD, ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione;

c) al recepimento di tutte le prescrizioni dettagliate nelle presenti PPP e nell'Allegato alle PPP;

d) al recepimento di tutti i rilievi espressi dall'Organismo di Ispezione nel Rapporto di Verifica finale del PD come da Atto di Validazione del Referente di Progetto (Allegato n. [54]);

fermo restando quanto previsto ai successivi articoli.

Rientrano, inoltre, nell'oggetto dell'appalto, e dunque sono compresi e compensati nell'importo contrattuale le seguenti prestazioni:

a) la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la risoluzione delle interferenze;

b) l'esecuzione delle lavorazioni in presenza dell'esercizio ferroviario;

c) le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti realizzati;

d) gli oneri per l'interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;

e) l'assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT);

f) la fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a fornitura da parte di RFI);

g) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato da RFI, necessaria per:

i. l'elaborazione dei documenti di Verifica CE, ove previsti nell'ambito della messa in servizio dei sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nel D. Lgs. 57/2019 e dalle Linee Guida emanate dall'ANSF in materia nelle

procedure aziendali;

ii. l'ottenimento dell'Autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e dalle Linee Guida emanate dall'ANSF in materia sulla base di quanto disciplinato nelle procedure aziendali.

h) la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive sullo stato di avanzamento fisico ed economico dei lavori;

i) il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto;

j) la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali e di quanto altro necessario, per la realizzazione degli Interventi completi e funzionanti oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura di RFI, elencati nell'Allegato n. 31

k) la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la realizzazione degli Interventi oggetto del presente Contratto ad esclusione dei materiali indicati nell'Allegato n. 31, la cui fornitura è a carico del Committente;

l) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e funzionanti;

m) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi;

- | | |
|---|--|
| n) la bonifica degli ordigni esplosivi superficiale e profonda nelle aree interessate dai lavori; | |
| o) l'assistenza archeologica in corso d'opera; | |
| p) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto (idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche; | |
| q) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per dare la linea o l'impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari; | |
| r) la fornitura di apparecchiature e materiali di scorta; | |
| s) le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione; | |
| t) l'assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo incaricato dal Committente, necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla messa in servizio della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019; | |
| u) l'assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da personale del Committente, nominata ai sensi della Disposizione RFI 16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito "CVT"); | |
| v) lo sviluppo, l'attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale; | |
| w) la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento dell'attività di smaltimento dei rifiuti. | |

3. Rientrano comunque nell'oggetto del Contratto di appalto l'esecuzione di tutte

le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel Progetto Definitivo, nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso, cui sono destinate, tutte le opere costituenti l'oggetto del Contratto di appalto nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul Progetto Esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto Definitivo.

4. Non rientrano nel Contratto di appalto le seguenti prestazioni:

- Impianto di Segnalamento di cabina e di piazzale, impianto SCMT;
- Impianto Controllo centralizzato del traffico;
- Impianto di Telecomunicazioni;
- Impianto LFM,
- Impiantistica Industriale

ARTICOLO 2 bis

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1. L'Appaltatore deve avviare, nel corso dello svolgimento della Progettazione Esecutiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle attività propedeutiche sulle aree interessate dai Lavori della Parte A e della Parte B (come meglio dettagliate nell'**Allegato n. [14]**, secondo quanto disciplinato nel presente articolo.

2. L'Appaltatore deve consegnare gli elaborati di progetto esecutivo inerenti alle prestazioni di cui al precedente articolo 2 bis comma 1, nonché il relativo piano di sicurezza e coordinamento, entro e non oltre [30 (trenta)] giorni n.c., per la Parte A, e [120 (centoventi)] giorni n.c., per la Parte B, dalla Consegna delle Prestazioni, in conformità a quanto previsto nelle PPP. Per ogni giorno di ritardo

su tali consegne l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista dall'articolo 37 della presente Convenzione.

3. Nell'ipotesi di approvazione degli elaborati di cui al precedente comma da parte del Committente, il DL e l'Appaltatore sottoscriveranno appositi verbali (il **“Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte A”**, per la Parte A, e il **“Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte B”**, per la Parte B) dando atto dell'inizio anticipato delle relative attività propedeutiche.

4. L'Appaltatore dovrà completare l'esecuzione delle attività propedeutiche:

a) della Parte A, entro [90 (novanta)] giorni n.c. dalla data di inizio indicata nel Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte A; e

b) della Parte B, entro [90 (novanta)] giorni n.c. dalla data di inizio indicata nel Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte B.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuno dei suddetti termini, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista dall'articolo 37 della presente Convenzione.

5. Prima della sottoscrizione del Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte A, l'Appaltatore dovrà costituire e trasmettere al Committente la Polizza CAR ed inviare il POS relativo alle attività propedeutiche della Parte A.

Prima della sottoscrizione del Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche di Parte B, l'Appaltatore dovrà inviare il POS relativo alle attività propedeutiche della Parte B.

6. Le Parti convengono espressamente che l'eventuale approvazione, da parte del Committente, degli elaborati di progetto esecutivo delle attività propedeutiche di cui al presente articolo e il conseguente eventuale avvio anticipato delle medesime lavorazioni non integreranno la consegna dei lavori di cui all'art. 16 delle Condizioni Generali, non determineranno alcun diritto e/o

legittimo affidamento da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del PE-A e del PE-B, né comporteranno alcuna limitazione ai diritti e facoltà del Committente, incluse quelle di cui agli articoli 27 e 40 della presente Convenzione e 20.6 delle Condizioni Generali.

7. Per lo svolgimento anticipato delle attività di cui al presente articolo, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun acconto. Qualora il Committente, all'esito della verifica di cui all'art. 20.4 delle Condizioni Generali e all'articolo 27 della presente Convenzione, approvasse il PE-A e/o il PE-B dell'Appaltatore e procedesse conseguentemente alla consegna dei relativi lavori di Parte A e/o di Parte B, le attività propedeutiche svolte dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo 2 bis, e i relativi oneri della sicurezza, verranno contabilizzati nel primo SAL utile successivo alla consegna dei lavori rispettivamente di Parte A e/o di Parte B.

8. Nell'ipotesi di mancata approvazione della PE-A e/o del PE-B dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 27 della presente Convenzione, il Committente pagherà il compenso per le attività propedeutiche regolarmente svolte dall'Appaltatore ed i relativi oneri della sicurezza in conformità a quanto previsto all'articolo 10.

9. Le Parti si danno altresì atto che nel caso in cui il PE-A o il PE-B dell'Appaltatore non fossero ritenuti meritevoli di approvazione da parte del Committente e la Convenzione venisse quindi, ai sensi del successivo articolo 27, risolta per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto a trattenere le somme spettanti all'Appaltatore per le attività propedeutiche di cui all'articolo 2 bis comma 1 a compensazione, anche parziale, dei danni subiti a causa di tale inadempimento.

10. Le Parti convengono espressamente che il periodo di tempo di non operatività dei cantieri, eventualmente intercorrente tra il completamento delle attività propedeutiche di cui all'articolo 2 bis comma 1 e l'eventuale consegna dei lavori della Parte A e/o della Parte B, non potrà rappresentare motivo di richiesta di indennizzi, compensi e/o danni di qualsivoglia genere da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Con la dizione "Condizioni Generali di Contratto" riportata nel citato art. 43 si intendono le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate "CGC" o "Condizioni Generali".

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente

Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al presente Contratto.

La disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dall’art. 30 delle “CGC” nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse “CGC”, nella presente Convenzione e/o nei relativi allegati è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A.

3. Le tariffe di RFI, indicate nell’art. 43 della presente Convenzione, hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle Condizioni Generali.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore.

5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente.

ARTICOLO 3 bis

GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà di Italferr S.p.A., che svolgerà anche, direttamente ed in proprio, le funzioni di Direzione Lavori (di seguito anche abbreviato “DL”).

ARTICOLO 4

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l'Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati.

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l'immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.

4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.

L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.

5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna:

a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia del dipendente al diritto e all'azione nei confronti di RFI e Italferr. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale.

b) Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare

di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a RFI/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell'ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI/Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.

7. L'Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

In nessun caso RFI e Italferr saranno tenuto a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni

– sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di RFI/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI/Italferr medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a RFI/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da RFI/Italferr per la propria difesa tecnica.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI e Italferr nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.

4.2. CONTESTAZIONI.

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, RFI/Italferr provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.

3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all'uopo indicato da RFI/Italferr, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.

4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI -

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell'art. 14 delle CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1 delle citate Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art. 15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.

3. bis L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione all'esercizio ferroviario, così come indicato nel documento "Abilitazione del

personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 39).

Italferr ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso dell'abilitazione “ARMDITTE” da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne la validità con le modalità indicate nel documento “Abilitazione del personale delle ditte d'armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 39) e certificare, all'ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, aggiornando il suo tesserino personale.

4. Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore di gestire per conto dell'Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto d'appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 5 bis

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.

ARTICOLO 6

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso del ...% (...per cento) praticato nell'offerta, è di Euro 84.574.742,15 (euro.....)¹, di cui:

¹ Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso

a) Euro 348.642,07 (euro.....) (Voce a Corpo n. 1-A) per

la Parte A e Euro 5.692.996,70 (euro.....) (Voce a

Corpo n. 1-B) per la Parte B per gli oneri relativi all'attuazione dei piani

della sicurezza. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di

gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore;

b) Euro 81.511,79 (euro.....)² (Voce a Corpo

n. 2-A) per la Parte A e Euro 1.369.959,28

(euro.....)³ (Voce a Corpo n. 2-B) per la

Parte B per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e relativo Piano di

Sicurezza e Coordinamento (di seguito anche "PSC") e Progettazione di

Dettaglio;

c) Euro 3.578.954,81 (euro.....)⁴ (Voce a

Corpo n. 3-A) per la Parte A e Euro 27.829.665,87

(euro.....)⁵ (Voce a Corpo n. 3-B) per la

Parte B per lavorazioni compensate a corpo come specificato al

successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al netto degli oneri relativi

all'attuazione dei piani della sicurezza;

² Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi)

³ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi)

⁴ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.

⁵ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.

d) Euro 869.159,49 (euro.....)⁶ per la Parte A

e Euro 44.803.852,14 (euro.....)⁷ per la

Parte B per lavorazioni compensate a misura come specificato al

successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli oneri relativi

all'attuazione dei piani della sicurezza.

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto

(I.V.A.).

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con

i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.1 del presente articolo per i lavori e

prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all'Elenco Prezzi

Unitari (Allegato n 6) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati

al successivo paragrafo 7.2.

2. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo l'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle

condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto Definitivo, di averne

verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in esso previste, la

adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta.

4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti,

nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere

⁶ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.

⁷ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo medesima.

complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo da redigere sulla base del Progetto Definitivo, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

7.1. LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A CORPO.

Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo paragrafo 7.2., sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.

VOCE A CORPO n. 1 - SICUREZZA.

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 16).

Euro 348.642,07 (Euro). Voce a Corpo 1-A Parte A

Euro 5.692.996,70 (Euro). Voce a Corpo 1-B Parte B

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.

VOCE A CORPO n. 2 (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva e di Dettaglio, secondo quanto

previsto nelle PPP (Allegato n. 7.2)

Euro 81.511,79 (Euro.....)⁸. Voce a Corpo 2-A Parte A

Euro 1.369.959,28 (Euro.....)⁹. Voce a Corpo 2-B Parte B

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2:

Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione Esecutiva.

È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o riemissione degli elaborati della Progettazione Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e Coordinamento per rispettare le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli Enti nell'ambito degli iter autorizzativi che il Committente dovesse ancora perfezionare prima dell'avvio dei lavori.

VOCE A CORPO n.3

Esecuzione degli interventi individuati e descritti negli elaborati di Progetto Definitivo.

Euro 3.578.954,81 (Euro). Voce a Corpo 3-A Parte A

Euro 27.829.665,87 (Euro). Voce a Corpo 3-B Parte B

7.2. LAVORI E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A MISURA.

1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati a misura.

⁸ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell'ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l'importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).

⁹ Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l'importo offerto dall'aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo medesima. (Nell'ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere indicato l'importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette).

a) Bonifica da ordigni esplosivi per scavi e rinterrii;

b) Esecuzione di opere di fondazione

c) Scavo, demolizioni, opere di sostegno ed opere di contrasto

d) Movimenti terra, trasporto e conferimento in discarica e/o a impianti di recupero dei materiali provenienti da scavi e demolizioni;

e) Opere preparatorie risoluzione interferenze

f) Gallerie naturali: scavo, preconsolidamento, arco rovescio, rivestimento definitivo, opere di finitura

2. I lavori di cui al presente paragrafo saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6.

3. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza" redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sono compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1 A e Voce a Corpo n. 1 B per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (paragrafi 7.1 e 7.2).

4. I lavori relativi ad opere in sottterraneo di cui al presente paragrafo 7.2 saranno compensati secondo le regole dei lavori a misura, con "prezzi accorpati" (macrovoci) per metro lineare di galleria (ossia di sezioni tipo di cui all'Allegato n. 52) e contabilizzati secondo le modalità di salizzazione indicate nelle "Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva" (PPP), (Allegato n. 7.2).

5. Il prezzo accorpati del metro lineare è desunto dall'aggregazione delle quantità previste in progetto per la realizzazione del metro lineare stesso, valorizzate con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore per le singole lavorazioni e riportati nell' Elenco prezzi unitari (Allegato n. 6).

7.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

ARTICOLO 8

REVISIONE PREZZI

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono, accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all'art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.

2. Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all'art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.

Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

3. I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.

In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un andamento lineare dell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli importi su cui applicare l'indice ISTAT "FOI" mensile si procederà alla divisione dell'importo contrattuale della "Voce a corpo n. 2 (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio)" di cui all'art. 7.1. del Contratto per i numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a quindici).

La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali revisioni precedentemente accordate.

A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione.

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro 6 mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di

RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore.

Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto all'importo presunto di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, riceverà un'anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale di cui all'art. 6 comma 1.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 5). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. Qualora la Relazione di Sistema di cui al successivo art. 27 o il Progetto Esecutivo redatti dall'Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, fermo quanto previsto nel citato art. 27, l'Appaltatore beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione anche solo di un Progetto Esecutivo (A o B), recede dal Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis e l'Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all'art 20.4 delle CGC senza che RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l'Appaltatore è obbligato alla restituzione dell'anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali.

Nell'ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI proceda successivamente alla consegna dei lavori della Parte A o della Parte B, l'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale quale risulterà al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore. Anche a tale nuova anticipazione si applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo con esclusione di quelle riferite alla progettazione esecutiva.

L'Appaltatore beneficiario decade inoltre dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo quanto sopra l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.

4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).

Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 14:

- a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;
- b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo del (SAL);
- c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella del 20 % normalmente prevista.

ARTICOLO 10

PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le

cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi

previsioni delle CGC.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai

sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo

dell'appalto della Parte A e sull'importo della Parte B. L'importo di ciascun

acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore

con i criteri di seguito indicati.

3. Il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento

del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL.

4. Il prezzo a corpo della Voce 1 A e 1 B di cui al precedente art. 7.1, riferito al

costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento dell'importo

stesso, incrementando l'importo di ogni stato avanzamento lavori di una

percentuale ottenuta dividendo rispettivamente, l'importo della Voce 1 A per

l'importo dell'appalto di cui all'art. 6 della Parte A, al netto degli oneri per la

sicurezza e delle spese di progettazione della Parte A e l'importo della Voce 1 B

per l'importo dell'appalto di cui all'art. 6 della Parte B, al netto degli oneri per la

sicurezza e delle spese di progettazione della Parte B.

5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario,

nell'ultimo stato di avanzamento lavori (della Parte A e/o della Parte B) si

procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto

effettivamente spettante all'Appaltatore per oneri di sicurezza.

6. Il prezzo della Voce a Corpo 2 A e 2 B (per le prestazioni della Progettazione

Esecutiva e di Dettaglio), sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste

dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:

a) il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle dell'approvazione degli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere indicate all'articolo 27 comma 8 lettera b);

b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d'importo commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle "Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere" (Allegato n. 7.5), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione degli elaborati del "Progetto di Dettaglio" delle restanti opere. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore ad Euro 50.000,00

Il prezzo della Voce a corpo 3 A e 3 B (lavori) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in contraddittorio con l'Appaltatore, con le Schede di salizzazione, che l'Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati nell'elaborato "Modalità di salizzazione", Allegato n. 20 alla presente Convenzione.

Le schede di salizzazione sono predisposte dall'Appaltatore ed approvate unitamente al "Progetto Esecutivo", in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto del "Manuale di Progettazione" (MDP) (Allegato n. 7.1) e delle "prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere" (Allegato n. 7.5).

I lavori a misura di cui al precedente art. 7.2 saranno contabilizzati in contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta esecuzione degli stessi.

7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione approvate, RFI, anche tramite Italferr, potrà riconoscere, a richiesta dell'Appaltatore, il pagamento dell'opera o della parte di opera interessata sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

8. La richiesta dell'Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che l'Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di cui all'art. 30 medesimo.

9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è disciplinato dall'art. 45 delle Condizioni Generali.

10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata Merci" di cui all'art. 44 delle CGC.

Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al momento della formulazione della propria offerta.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità

contributiva.

13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore il suo Codice fiscale o partita IVA, il numero e la data dell'“Entrata Merci”, l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. (<http://www.ferservizi.it>), società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI.

14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto (CUP), sono i seguenti: CUP J24F05000010001; CIG:.....;

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, l'Appaltatore deve comunicare a RFI, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e comunque entro e non oltre i termini previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo **(bonifico)**

bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni), sul predetto conto corrente dedicato,

restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce

valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento

riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi

dell'articolo 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

È obbligo dell'Appaltatore comunicare per iscritto ogni modifica relativa ai dati

trasmessi con la predetta Dichiarazione.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI, a Italferr e alla

Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 40 della Convenzione in

ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa

di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile anche il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, Italferr verificherà che nei

contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dall'Appaltatore, che

ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola del seguente tenore:

“L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito

del contratto sottoscritto con (...), identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.

L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/ subcontraente dell’impresa (...), si impegna a

dare immediata comunicazione a (...) della notizia dell’inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (...), in qualità di

subappaltatore/ subcontraente dell’impresa (...), si impegna a inviare copia del presente

Contratto a (...).”

Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore

diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all’art. 105 del D. Lgs.

50/2016, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del

subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto

medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto.

15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente

Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all’art. 37,

in cui l’Appaltatore è incorso.

16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di

Congruità”, e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di

cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti

effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in

favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.

16 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 17 bis del D.

Lgs. 241/1997 e s.m.i., ricorrendone tutti i presupposti.

L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo

carico dalla norma sopra citata.

RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del committente, con le conseguenze previste dalla legge.

17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali,

l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n. emessa il..... rilasciata da in data, fino alla concorrenza di €...../.. (euro.....), ed acquisita agli atti di RFI.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui all'art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia ottenuto dall'istituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.

2. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate con rating non inferiore a quelli che verranno indicati in vigore al momento della emissione della garanzia¹⁰.

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).

La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori della Parte A, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.

La polizza, che considererà "Assicurato" il Committente e l'Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art. 11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori all'"IMPORTO

¹⁰ Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta e fino al il rating richiesto è il seguente:

- a) _____, quanto all'Agenzia MOODY's;
- b) _____, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
- c) _____, quanto all'Agenzia FITCH;

APPALTO AL LORDO ONERI SICUREZZA E AL NETTO ONERI
PROGETTAZIONE”

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant'altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto;
- b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire al Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;
- c) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e) L'obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo

di eventuali franchigie e scoperti;

f) L'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;

g) L'obbligo della Compagnia ad inserire nella polizza una garanzia per la manutenzione pari a 24 mesi;

h) La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In relazione a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (già in possesso della compagnia);

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;

c) testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.

13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali, la polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale, che considererà "Assicurato" il Committente, dovrà prevedere massimali non inferiori a:

a) EuroIMPORTO RELATIVO ALLE OPERE STRUTTURALI SOGGETTE A COLLAUDO STATICO per rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;

b) Euro 50.000.000,00 (Euro cinquantamiloni/00) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi.

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a

quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche

clausole con le quali siano previsti:

a) Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia

Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche

tra esse) ai fini della polizza stessa;

b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi

azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli ha fornito la

dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che

la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata

dell'assicurazione;

d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della

parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;

e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa

corrente in materia;

f) competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente,

del Foro indicato all'art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa

indicazione nella presente Convenzione;

g) obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni

elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.

13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO

DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.

La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto Esecutivo A e deve operare per tutta la durata dei lavori delle Parti A e B e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve prevedere massimali pari a Euro 17.000.000,00 (Euro diciassettemilioni/00).

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento del Committente.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione dell'approvazione del Progetto Esecutivo A.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per inadempimento dell'Appaltatore.

13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica Assicurazioni S.p.A. per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.

La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombetegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di

gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.

Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract

Assicurazione Responsabilità Civile Appalti".

Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla

Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto

di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via mail all'indirizzo

sinistrifsappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte)

dell'evento

Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Security and Risk - Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 -

Roma, nonché al Direttore dei Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra

descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché

i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti

giudiziari.

Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da

responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli

obblighi sopra descritti.

13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in

alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni

contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in

parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapacienza, per

qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli.

ARTICOLO 13 BIS

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE INDIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".

L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come successivamente modificato:

i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai

sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e s.m.i. , in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.- una clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che

regola la materia (ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i), dall'art. 39

delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

1bis. L'Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista, anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta:



3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel capoverso

successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui le prestazioni relative alla categoria OG04 non potranno superare il limite del 49,99% dell'importo della stessa categoria.

5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione a Italferr;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a

imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.

d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall'Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la

trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore.

- a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
- b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
- c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
- d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
- e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
- f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento;
- g) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;
- h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
- i) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
- j) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia;
- k) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

3. Dichiarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto di prezzi congrui, e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;

4. Dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria;

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale;

8. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso

nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.

Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a Italferr, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Italferr acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità".

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto che il

Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "*Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto*" pubblicato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e delle relative lavorazioni:

- Contratto nazionale edilizia industria

- CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.

Italferr verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia

di “Durc di congruità”, di cui al comma 16 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016

(per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).

8 ter. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,

prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e

prestazionali previsti nella presente Convenzione. L’Appaltatore deve

corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Italferr,

sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente

disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore

degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente.

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre

essere specificato l’ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del

subaffidatario e dovrà essere allegato l’elenco delle voci di prezzo utilizzate per

determinare l’importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di

seguito riportate:

a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti

con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della

sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell’opera;

b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere

inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico

Estimativo di PSC.

L’Appaltatore, all’interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è

tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza.

9. Italferr provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.

10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso la DL.

11. Resta inteso che RFI e Italferr, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

12. L'appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su

cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di

ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente.

Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto.

Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi

adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del

materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli

automezzi medesimi.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire a Italferr la dimostrazione che i

subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle

obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e

riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli

articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.

Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le

prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore

normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente

Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso

articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto,

verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione alla parità di

trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei medesimi

CCNL.

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore

di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola

impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 della presente Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno indicate da RFI, tramite la DL con apposito OdS.

Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento

nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

15. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.

16. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra la documentazione antimafia sarà acquisita secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il

profilo antimafia.

17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.

18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.

19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.

20. In tema di tracciabilità finanziaria, vale quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l'Appaltatore trasmetterà a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita

dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.

ARTICOLO 14 bis

PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO CON LE PREFETTURE DI CAGLIARI, SASSARI, ORISTANO E NUORO

1. Alla presente Convenzione verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite al riguardo dal Protocollo di Intesa sottoscritto tra RFI e le Prefetture della Regione Autonoma della Sardegna del 31 agosto 2012.

Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare tutto quanto prescritto nel citato Protocollo.

ARTICOLO 14 ter

PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022

p.m

ARTICOLO 14 quater

AVVALIMENTO

1. Italferr eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) accerta) in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto.

Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

ARTICOLO 15

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a

facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA DI INTEGRITA'

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI ("Modello 231") e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce:

- di aver preso visione del Codice Etico ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori", sottosezione "I nostri valori", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

- di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e

valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato e stampato on-

line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben

compresi i principi, i contenuti e le finalità;

- di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello

Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione

“Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere

scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia

cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.

3. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei

documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci,

dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle

previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori,

subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello

svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a

principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.

4. La violazione da parte dell’Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle

previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy

Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato

rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di

risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all’articolo (...)

(Clausola risolutiva espressa), fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge,

ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà

all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le

prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.

5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6. L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo internet [https:// www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#](https://www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#), ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet [https://www.rfi.it/it/chisiamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi appfondimenti.html](https://www.rfi.it/it/chisiamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-rfi-appfondimenti.html), e nella sezione "FAQ Whistleblowing" raggiungibile dal link ivi indicato.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA SOCIALE

Poiché in virtù dell'oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante, l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente Contratto.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei

principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.

n. 196/2003 e s.m.i).

2. In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del

principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

3. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del

trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle

persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati

siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e

garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.

4. L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete

Ferroviana Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati

del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [*chiedere al Contraente di*

inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].

5. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte

degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla

inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

(Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

ARTICOLO 19

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali,

nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti

dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi

quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI, la quale

potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli

in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

2. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Contratto. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi

che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analogo garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 20

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

20.1. PIANI DI SICUREZZA.

1. È a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori (di seguito RDL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CPP), previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al Progetto Esecutivo PE A ed al PE B, nonché il PSC relativo alle attività propedeutiche di cui al precedente art. 2 bis.

Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver

già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione

per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e

complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente Contratto.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere

allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al

Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano

di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), e per

l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.

Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2, come

eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 23.

Il PSC delle attività propedeutiche ed il PSC/FA del "Progetto Esecutivo" PE

A e PE B, saranno redatti secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato

XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del Progetto Definitivo

e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al "Manuale di

Progettazione".

Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi

generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così

come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore

dell'Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.

Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e

integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al

medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo

predisposto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori

(nel seguito definito anche CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni) di ciascuna Parte (ovvero Parte A e Parte B), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.

1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore, nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI per qualunque motivo inerente ad attività di supporto alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui (direttamente o tramite i soggetti dallo stesso incaricati) è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla attività da svolgere, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI.

In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella disponibilità giuridica di RFI dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.

1. bis Fuori dai casi di cui all'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore affidi le attività di supporto alla progettazione a un altro soggetto, lo stesso Appaltatore dovrà allegare il DUVRI, ricognitivo dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione da eseguire che potrebbero potenzialmente derivare dalla stessa, al contratto con il quale affida dette prestazioni.

1 ter Il soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività integra il DUVRI di cui al precedente comma con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi stessi. Il DUVRI, così come integrato dal soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività, dovrà essere sottoscritto per accettazione dal soggetto che esegue la prestazione e firmato sia dall'Appaltatore

sia dallo stesso soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi.

1 quater. In relazione all'ipotesi descritta ai precedenti commi 1 bis e 1 ter,

l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Tecnico, con un anticipo di almeno

10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui il soggetto al quale sono state affidate le

attività di supporto alla progettazione prevede di dover accedere alle

aree/impianti di RFI:

(i) le informazioni relative alla tipologia di attività e alle modalità di esecuzione

delle stesse, corredate delle informazioni relative ai rischi specifici delle attività

stesse;

(ii) la ragione sociale e i dati del soggetto incaricato dello svolgimento delle

attività;

(iii) il relativo contratto sottoscritto recante l'esplicita indicazione dell'oggetto

delle attività da svolgere nelle aree RFI e delle relative modalità esecutive con i

relativi allegati tra cui il DUVRI ricognitivo;

(iv) la conferma dell'avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica di

idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato dello svolgimento delle

attività.

Le informazioni di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) dovranno poi essere

tempestivamente trasmesse dal Soggetto Tecnico al soggetto di RFI avente la

disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l'attività ai

fini della predisposizione dei documenti di cooperazione e coordinamento delle

attività da eseguire nelle aree interessate.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle

Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto

riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto

Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da

tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le

disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici,

lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione

dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da

parte di questi di osservare le suddette disposizioni.

Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri

soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato

come "soggetti esecutori".

2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme

e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia

di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un

Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva

diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa

edile, assicurativi e antinfortunistici.

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per

l'Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il

Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della

Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza Cantieri.

4. Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste;
- b) dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
- c) presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- d) partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- e) promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- g) predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- h) trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con

previsione quindicinale;

i) predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma

7, e curarne il costante aggiornamento;

j) trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di

prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in

caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso,

gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in

tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del

Fuoco, ASL,118);

k) trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei

soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche

all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di

lavori in presenza di esercizio;

l) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:

i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e

s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;

ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini

di Servizio per la Sicurezza (OdSS);

iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore;

iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei

nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;

v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di

Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal

RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al

successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);

vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove

utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed

eventuale progetto, se necessario;

viii. Piano di Emergenza;

ix. Copia aggiornata del “Libro Unico”;

x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme),

aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato,

di tutti i soggetti esecutori;

xi. Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le

imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d’opera dei

materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere

base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);

xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro,

dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

m) elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato

al successivo comma 9;

n) verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli

OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di

vigilanza;

o) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e

predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da

consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;

p) partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;

q) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo comma 5.

5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;

d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;

e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;

f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni di ciascuna Parte (ovvero Parte A e Parte B) e per ciascuna delle predette Parti, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti

interventuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto

richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i

dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli

degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro

elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei

relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi

all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla

realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono

tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle

opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse

impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori,

ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione

indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista

nell'art. 37 della presente Convenzione.

10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di

nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a

vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare

il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto

ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CEL

mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti

soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.

11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza RFI, su segnalazione del CEL al RDL, ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della voce a corpo n.1 "Costi della Sicurezza" di cui all'art. 7.1 "Corrispettivi"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo

degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore per completare le finiture a suo carico.

15. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

16. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva, ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di Congruità".

In nessun caso il RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.

17. Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di sicurezza.

ARTICOLO 20 BIS

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI

CONTROLLO DEL RISCHIO

1.L'Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l'Appaltatore effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013.

La documentazione comprovante l'attività sopra esposta sarà rassegnata al direttore lavori/delle prestazioni prima dell'avvio dei lavori/prestazioni, anche ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3.

L'Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei rischi derivanti dalle proprie attività.

2.L'Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro.

3.In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Art. 20 ter

SOSTENIBILITÀ

20 ter 1. GENERALITÀ

1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.

In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l'utilità e il valore nel tempo dell'infrastruttura progettata in un'ottica di resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.

2. In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto, dovrà:

- valorizzare elementi di *circular economy*, operando secondo una scala di priorità che privilegi:
 - minore utilizzo delle risorse;
 - utilizzo circolare delle risorse;
 - prevenzione della produzione di rifiuti
- prevedere iniziative volte a ridurre la *Carbon Footprint* della fase di realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);
- garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione giovanile,

coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari opportunità

sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali, fermo

restando quanto previsto dal precedente art. 17 bis della presente

Convenzione

20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE

DELL'OPERA

1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra

durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e

rendicontare le emissioni di CO₂ correlate alla fase di costruzione sulla base di

quanto definito nell'allegato "Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas

serra negli appalti di lavori" (Allegato n. 22).

A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare

periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi

di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di

approvvigionamento al cantiere.

2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la

riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed

obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale

implementato in conformità all'art. 21 della presente Convenzione.

20 ter. 3. DNSH Per memoria

20 ter 4. Per memoria

20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale

relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre,

scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione

Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all'art. 37.

ARTICOLO 21

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA

AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE

21.1. GENERALITÀ.

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

21.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre e ad attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821) Allegato n. 25 alla presente

Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc.) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

21.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.

La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al paragrafo 2 sarà applicata la penale di cui all'art. 37.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

21.4. MONITORAGGIO AMBIENTALE.

Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati, effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" (Allegato n. 38) fornito allo scopo di informare l'Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Italferr, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche, in caso

di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla DL. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.

Oltre al monitoraggio ambientale sulle attività oggetto di affidamento, l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e/o audit del Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr di partecipare come osservatore a tali attività.

21.5. SORVEGLIANZA AMBIENTALE.

I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della DL.

In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione

dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla DL. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da Italferr non esonerano l'Appaltatore dall'effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

21.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI.

L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.

L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non Conformità Ambientali.

21.7. RITENUTE SUL SAL.

In caso di:

- a) mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti

a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;

b) mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;

c) mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (v.

successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o

difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr, e/o altri Enti

competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;

d) mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle

informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8);

e) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle

lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale

compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze

acquisite da RFI/Italferr, e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e

verifiche;

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della

specifico carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/

criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o

sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela

ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità

sarà calcolata secondo la seguente formula: $T = 0,5\% \times N.g \times I.sal$ (dove T è

l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla

scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica

carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se

l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al

10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l'ammontare della

trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al

10% dell'importo del SAL stesso.

L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L.

utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e

l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.

21.8. COMUNICAZIONE ALLA DL.

L'Appaltatore, nell'ambito del "Report periodico integrato" i cui contenuti

minimi sono definiti nelle "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e

forniture di importo sopra la soglia comunitaria"(PPA 0001821) Allegato n. 25

è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di

riferimento, del "Rapporto Ambientale Periodico" relativo ai risultati delle

attività del SGA, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di

consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività del SGA associate agli aspetti

ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL

stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana

successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale

comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma

univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le

relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione

correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc)

previsti.

Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana

lavorativa.

Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, definito

non conformità ambientale nelle “Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821) Allegato n. 25, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla DL (e CEL quando interessato) ed altri Enti interessati e mettere in atto interventi opportuni di mitigazione dell' impatto ambientale. L'evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della DL, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.

21.9. ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI SUBCONTRAENTI DELL'APPALTATORE.

Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti dell'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

21.10. ONERI DELL'APPALTATORE.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

21.11. RUOLI E COMPETENZE.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

a) il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un' esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del SGA dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.

b) il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

Italferr, potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un

ruolo nel controllo dei processi ambientali. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.

21.12. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.

L'Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto disciplinato all'interno dell'allegato 19 obblighi e oneri dell'appaltatore.

L'Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l'esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva.

21.13. RIFIUTI ABBANDONATI

Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti all'Appaltatore, previa comunicazione scritta della Direzione Lavori. Tali attività saranno compensate con le voci di Tariffa.

21.14. ULTERIORI PRESCRIZIONI AMBIENTALI.

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato n. 19 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 22

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto nell'Allegato n. 19 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori).

2. Per i lavori da eseguire in presenza dell'esercizio ferroviario, per i lavori all'armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore deve inoltre attenersi scrupolosamente, oltre che a quanto prescritto dal citato Allegato n. 19 (Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori), a tutte le disposizioni di cui al Capitolato Speciale per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, (Allegato n. 8) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell'Istruzione Protezione Cantieri di RFI (Allegato n. 36) nel testo vigente.

ARTICOLO 22 bis

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI

DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati.

2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo

3. L'Appaltatore in particolare dovrà:

a) sviluppare e integrare, fino agli elaborati di dettaglio, la documentazione tecnica presentata in sede di gara al fine della completa realizzabilità e collaudabilità delle opere interessate dalle soluzioni migliorative proposte dallo stesso Appaltatore. Gli oneri conseguenti a tali attività sono da intendersi compresi e compensati dell'importo di cui all'art. 6 "Importo dell'appalto".

b) Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 bis, in caso di comprovati sopraggiunti impedimenti, dovrà essere nominato un nuovo Direttore Tecnico con le medesime caratteristiche indicate al punto 1.1.1. dell'Offerta Tecnica (Allegato 3), con relativa procura, previo benestare di RFI, entro 30 (trenta) giorni dal manifestarsi dei sopracitati impedimenti;

c) eseguire le prestazioni dando attuazione alle soluzioni migliorative di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 dell'Offerta Tecnica. In caso di inadempienza, il PM o il DL di Italferr assegneranno il termine entro il quale adempiere agli obblighi assunti con la Offerta Tecnica.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'Offerta Tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il contratto.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO

1. Il Committente, durante l'esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e

l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche in caso di ricorso al subappalto.

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi:

a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere.

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di incompatibilità ambientale.

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane.

d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

3. L'Appaltatore dovrà procedere all'immediato allontanamento e alla eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente

appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti

eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il

Committente si riserva la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40

ARTICOLO 24

MODIFICHE DEL CONTRATTO

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Le modifiche al presente Contratto potranno essere ammesse in conformità a

quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non

esplicitamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli

articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.

Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei

lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano

efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto

aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC. Nei

casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle

comunicazioni delle modifiche.

2. Ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI si

riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti

modifiche al Contratto per le quali l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio

consenso:

a. Modifica per il recepimento di prescrizioni che non richiedono ulteriori

procedimenti autorizzatori

Le Modifiche derivanti da prescrizioni già impartite dalle autorità competenti nel corso del procedimento autorizzativo del PD ma da esso non recepite, che non comportano variazioni localizzative o sostanziali e non richiedono l'avvio di ulteriori specifici procedimenti autorizzativi. Si tratta delle seguenti prescrizioni:

Parte A

- NV02 - Viabilità di Accesso area di sicurezza imbocco Sud Galleria Bauladu Km 2+234,76
- IN04 - Tombino Circolare
- RI51 - Area di sicurezza imbocco Sud Galleria Bauladu Km 2+234,76

Parte B

- FA01 - fabbricati tecnologici su area di sicurezza imbocco Sud Galleria Bauladu Km 2+234,76
- RI56 - Piazzale locale PGEP Imbocco Sud Galleria Bauladu Km 2+234,76

Parte A e/o Parte B

- modifica delle modalità di esecuzione delle attività di BOE eventualmente necessarie, in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Militare, per effetto di riscontrate anomalie ferromagnetiche;

L'Appaltatore è obbligato a recepire tali modifiche nello sviluppo del PE-A o PE-B, fermi restando tutti i termini, i patti e le condizioni contrattuali previste per lo svolgimento della Progettazione Esecutiva. Poiché tali modifiche sono già ad oggi note e vengono direttamente recepite nella Progettazione Esecutiva ancora da sviluppare, le stesse non potranno comportare una protrazione dei

termini utili di cui all'articolo 36, né consentire alcuna richiesta per compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere per la progettazione di tali modifiche e la loro esecuzione entro i predetti termini utili (fermo restando il diritto dell'Appaltatore al corrispettivo per i Lavori).

b. Modifiche per il recepimento di prescrizioni che richiedono ulteriori procedimenti autorizzatori

Le modifiche derivanti da prescrizioni già impartite dalle autorità competenti nel corso del procedimento autorizzativo del PD o emerse nel corso del procedimento autorizzativo del PD, ma da esso non recepite, che comportano variazioni localizzative o sostanziali e richiedono l'avvio di ulteriori specifici procedimenti autorizzativi. Si tratta delle seguenti prescrizioni:

- traslazione del tombino stradale IN14 e adeguamento fosso

Ai sensi dell'art. 27, l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI i Progetti Esecutivi delle Prescrizioni di Enti Terzi, completi di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei predetti procedimenti autorizzativi, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla Consegna delle Prestazioni. Il corrispettivo dei Progetti Esecutivi delle Prescrizioni di Enti Terzi è già incluso nel Prezzo e l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, corrispettivo, indennizzo.

Le predette modifiche saranno approvate dal Committente successivamente al termine dei predetti procedimenti autorizzativi.

Qualora RFI approvi tali modifiche entro il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti al termine previsto dall'articolo 27 per la consegna del PE-A o del PE-B, l'Appaltatore sarà obbligato a recepirle direttamente nello sviluppo rispettivamente del PE-A o del PE-B, fermi restando tutti i termini, i patti e le condizioni contrattuali previste per lo svolgimento della Progettazione Esecutiva

(e fermo restando il corrispettivo per la Progettazione Esecutiva già incluso nel Prezzo).

Per le predette modifiche, l'Appaltatore presta sin d'ora il proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque genere, fatto salvo unicamente l'eventuale maggiore corrispettivo e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali

3. Qualora le modifiche implicino l'esecuzione di maggiori, minori e/o diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6, fatta salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.

L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con l'utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR Vision), organizzata per WBS e per articoli.

Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente.

In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere

riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35 delle Condizioni Generali di Contratto.

4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle varianti approvate da RFI sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l'importo pari al 70% della Voce a Corpo 2 A (se la modifica attiene alla Parte A) o 2 B (se la modifica attiene alla Parte B) indicato all'art. 6 e l'importo presunto dell'appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 A o 2 B medesima.

6. Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come segue:

- a) Nel caso in cui la comunicazione all'Appaltatore dell'informativa circa la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, si procederà con l'aumento o la riduzione della Voce a Corpo 2 A (se la modifica attiene alla Parte A) o 2 B (se la modifica attiene alla Parte B) sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 A e 2 B indicato all'art. 6 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso

articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 A e 2 B medesima.

b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest'ultime il coefficiente derivante dal rapporto fra l'importo pari al 30% della Voce a Corpo 2 A (se la modifica attiene alla Parte A) o 2 B (se la modifica attiene alla Parte B) indicato all'art. 6.1 e l'importo presunto dell'appalto indicato nello stesso articolo 6, al netto della Voce a Corpo 2 A e 2 B medesima.

7. L'Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato di tutti i necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del progetto modificato non possano, per cause non imputabili all'Appaltatore, concludersi in 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 25

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato dall'art. 31 delle CGC.

ARTICOLO 26

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)

1. L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione secondo le modalità indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr", Allegato n. 28 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso.

2. L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nella Specifica "Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr" Allegati n. 28 alla presente Convenzione.

3. L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.

4. L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:

- a) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede l'applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui all'art. 37 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le

singole inadempienze dalla presente Convenzione;

b) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede l'applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto Allegato n. 28 prevede l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

6. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei relativi file.

7. Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo

al contenuto dei documenti prodotti.

La stampa degli elaborati sarà a carico dei soggetti indicati nella Specifica

“Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del

Sistema “PDM” di Italferr” Allegato n. 28 e dovrà essere eseguita secondo le

modalità e i flussi definiti nella Specifica medesima.

In particolare, dovranno essere consegnate le copie su carta e su supporto

informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali

documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file

consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di

Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il

file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata.

Tipologia di	Numero copie	Supporto informatico
progetto		
Progetto	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati	Il progetto firmato e
esecutivo	ad Italferr.	scansionato deve essere
		consegnato in una
		copia su supporto
		CD/DVD
Progetto	L'Appaltatore deve inviare 2 copie degli elaborati firmati	Il progetto firmato e
esecutivo di	ad Italferr.	scansionato deve
dettaglio		essere consegnato in
		una copia su supporto
		CD/DVD

Progetto as	L'Appaltatore deve inviare 1 copia degli elaborati firmati.	Il progetto firmato e
built		scansionato deve essere
		consegnato in una copia su
		supporto CD/DVD

Con riferimento alle attività di scansione della documentazione approvata/vistata di cui al punto 17 del Flusso A (Consegna e verifica Progettazione Esecutiva) , al punto 20 del Flusso B (Consegna e verifica Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione) e al punto 20 del Flusso D (Consegna e verifica Progettazione As Built) dell' Allegato n. 28 (Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l'uso del Sistema PDM di Italferr), si riporta di seguito il numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali l'Appaltatore ha l'obbligo di emettere il Transmittal di Notifica allegando i DIR con i documenti scansionati di cui ai punti sopra menzionati.

- 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di timbro e firma dei documenti approvati di cui al punto 16, per i documenti di relativi al Flusso A (Progettazione Esecutiva);

- 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti firmati in "Valido per la Costruzione" di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso B (Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione);

- 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei documenti vistati dal Direttore Lavori di cui al punto 19, per i documenti relativi al Flusso D (As-Built).

ARTICOLO 27

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il Progetto Definitivo allegato e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il Progetto Definitivo come perfettamente sviluppabile nei Progetti Esecutivi (delle attività propedeutiche Parte A, delle attività propedeutiche Parte B nonché nel PE A e nel PE B) e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

Nella redazione del Progetto Esecutivo di parte A e di parte B e del Progetto di Dettaglio, l'Appaltatore dovrà impiegare un numero adeguato di risorse che includa almeno le seguenti figure: un Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione, cinque progettisti Senior, n. 1 progettista geologo, n. 1 professionista agronomo, agrotecnico o forestale e n. 1 risorsa in possesso del titolo abilitativo come "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Il Direttore della Progettazione deve aver maturato un'esperienza almeno ventennale nella progettazione di opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente Contratto, di cui almeno dieci in ruoli di coordinamento.

Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un'esperienza almeno ventennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria "OG4 - Opere

d'arte nel sottosuolo”, oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli ingegneri.

Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza almeno ventennale nella progettazione di viadotti e/o ponti che abbia interessato tutte e tre le categorie OG3, OS18-A e OS21 oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli ingegneri.

Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza almeno ventennale nella progettazione di opere civili ed infrastrutturali appartenenti alle categorie OG3 e OS21 oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli ingegneri.

Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza almeno decennale nella progettazione di opere di armamento ferroviario appartenenti alla categoria LAR-003 oggetto della presente gara e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli ingegneri.

Il progettista geologo deve aver maturato un’esperienza almeno ventennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo” oggetto della presente gara e deve essere iscritto all’albo professionale dei geologi.

La risorsa in possesso del titolo abilitativo come “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ai sensi del D.Lgs. 81/08 deve aver maturato un’esperienza almeno decennale di incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del Contratto a base di gara.

Il professionista Agronomo, Agrotecnico o Forestale individuato deve aver

maturato almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Ordine dei Dottori

Agronomi e Dottori Forestali o all'ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici

Laureati e dovrà aver già seguito lavori di particolare rilevanza e complessità

similari a quelli oggetto della presente Convenzione.

2. Entro 30 giorni (trenta) n. c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla

consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con

apposito verbale, nel quale sarà disposto che l'Appaltatore, a partire dalla data

che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione delle Attività

propedeutiche di cui al precedente art. 2 bis, del Progetto Esecutivo A e del

Progetto Esecutivo B, con le modalità indicate nel presente articolo. La data

indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del

termine per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo comma

8 del presente articolo. Nel medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i

termini di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il

suddetto termine per la consegna delle prestazioni non venga rispettato troverà

applicazione quanto previsto dall'art. 16.6 delle CGC.

3. Il Progetto Esecutivo (delle attività propedeutiche, nonché il PE A e il PE B)

dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi

allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto Definitivo (Allegato n. 14) le

Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture (Allegato n.

25) e le "PPP" (Allegato n. 7.2) nelle quali, tra l'altro, sono indicati e definiti gli

elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre.

L'Appaltatore, nello sviluppo del PE A e del PE B, dovrà altresì recepire le

prescrizioni dell'Allegato 41, 47 e 54 nonché quelle dettagliate nell'Allegato PPP

(Allegato n. 7.2) nonché l'adeguamento a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018

(NTC2018, «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"»),

nonché dalla Circolare Applicativa del C.S.LL.PP. n.7 del 21/01/2019

(Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"»).

Il recepimento di tali prescrizioni, comprensivo dell'adeguamento alle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, ivi inclusa ogni attività di analisi, indagine, verifica, rilievo e progettazione a tal fine occorrente, è compreso e compensato nella Voce a Corpo 2 e non potrà comportare alcuna protrazione dei termini di consegna dei progetti, indicati al successivo punto 8. Quanto alle modifiche, in aumento o in diminuzione, dei lavori di ciascuna Parte, eventualmente conseguenti al recepimento di tali prescrizioni, tali modifiche saranno gestite in conformità a quanto indicato al successivo punto 10.

Gli elaborati del “Progetto Esecutivo” dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall'Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 per le per le modifiche al Contratto.

Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della progettazione, l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere.

4. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto

Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio" costituito dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto Esecutivo medesimo.

5. Entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr, una "Relazione di sistema", sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l'illustrazione delle scelte e dei criteri che l'Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende adottare per il successivo sviluppo dei Progetti Esecutivi A e B, con particolare riferimento alle modalità realizzative e di costruzione.

I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, economiche e temporali indicate nel Progetto Definitivo e nel presente Contratto.

Qualora nella "Relazione di sistema" fossero indicate modalità realizzative e di costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PD e nel presente Contratto, pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PD medesimo, nella stessa dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano.

Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della "Relazione di sistema" dovrà altresì essere consegnato l'elenco elaborati del Progetto Definitivo, con evidenza degli elaborati sostituiti, aggiunti ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni tecniche migliorative e/o varianti progettuali

presentate nell'ambito dell'offerta tecnica formulata dall'Appaltatore. Per

ognuno di tali elaborati l'Appaltatore dovrà altresì fornire una descrizione tecnica

giustificativa delle modifiche introdotte.

Tali modifiche non potranno comunque comportare un aumento dei costi e/o

dei tempi di realizzazione delle opere né la necessità di acquisire nuovi

provvedimenti autorizzatori.

In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema e

dell'elenco elaborati del Progetto Definitivo come menzionato al precedente

capoverso, troverà applicazione la penale prevista all'art. 37 della presente

Convenzione.

Le valutazioni di Italferr, in merito alla "Relazione di sistema" saranno espresse

nel termine di 15 (quindici) giorni n.c. dalla data della relativa consegna.

Ancorché le valutazioni sulla Relazione di sistema non siano negative, rimane

fermo il diritto di RFI di risolvere il Contratto per inadempimento

dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente

articolo.

Le valutazioni espresse sulla Relazione di sistema, inoltre, non costituiscono

limitazione alcuna al diritto di RFI di recedere dal Contratto di appalto ai sensi

dell'art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo né possono

costituire motivo di legittimo affidamento dell'Appaltatore medesimo

sull'approvazione del Progetto Esecutivo.

6. Entro 5 (cinque) giorni n.c. dall'approvazione della "Relazione di sistema",

l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr che si esprimerà nei

successivi 5 (cinque) giorni n.c., il "Piano di progettazione" corredato dal

"Programma di emissione degli elaborati" relativo sia al Progetto Esecutivo (A

e B) che al “Progetto di Dettaglio” delle opere necessarie all’avvio della fase di costruzione, redatti con le modalità indicate nelle “PPP”. In caso di mancata tempestiva presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

7. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello svolgimento del Progetto Esecutivo, l’Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr, - con cadenza non superiore a 30 giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, indicando analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto fra l’avanzamento della progettazione rispetto al “Programma di emissione elaborati”, l’analisi degli eventuali scostamenti con l’individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto dall’Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare.

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

8. Fermo restando quanto previsto all’art. 2 bis in relazione alle attività propedeutiche, ai fini dell’approvazione di cui all’art. 20.4 delle “CGC”:

- a) la consegna del “Progetto Esecutivo elaborati caratterizzanti” di cui all’Allegato 7.2, punto 17 f, alla presente Convenzione, dovrà essere completata con le modalità indicate nelle “PPP” entro e non oltre 80 (ottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

Entro la stessa scadenza, 80 (ottanta) giorni n.c., l’Appaltatore dovrà

altresì consegnare gli esiti della caratterizzazione ambientale e delle indagini ambientali integrative di cui all'Allegato 19 alla presente Convenzione; per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

b) l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, con le modalità indicate nelle "PPP", allegato 7.2 punto 17d alla presente Convenzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, il "Progetto Esecutivo" degli interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni Enti Terzi di cui all'art 24 punto 2; per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione;

c) l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI, entro e non oltre 30 (trenta) giorni n.c. per il PUT A e 90 (novanta) giorni n.c. per il PUT B dalla consegna delle prestazioni quanto indicato nelle "PPP", allegato 7.2 punto 17.g (PUT), alla presente Convenzione. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

d) la consegna del "Progetto Esecutivo A" dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

e) la consegna del "Progetto Esecutivo B" dovrà essere completata con le modalità indicate nelle "PPP" entro e non oltre 120 (centoventi) giorni

n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

f) dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo A sopra indicato e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione della Parte A nel rispetto del relativo "Programma Esecutivo". Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività della Parte A da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori.

g) dovrà altresì essere consegnato, nel termine fissato per la consegna del Progetto Esecutivo B sopra indicato e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio per l'avvio della fase di costruzione della Parte B nel rispetto del relativo "Programma Esecutivo". Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle attività della Parte B da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti, secondo quanto previsto nel programma lavori;

h) gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. degli elaborati del Progetto Esecutivo di cui alla precedente lettera

d) ed e) e la verifica degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della costruzione di cui alla precedente lettera f) e g) saranno comunicati all'Appaltatore entro 45 giorni n.c. per la Parte A e 90 giorni n.c per la Parte B decorrenti dalla data in cui sarà completata per la specifica Parte la consegna dell'ultimo elaborato relativo ai Progetti medesimi. Resta ferma la facoltà di procedere con le istruttorie degli elaborati di progetto anche in pendenza del completamento della consegna del relativo Progetto Esecutivo. Il suddetto termine di 45 giorni n.c per la Parte A e 90 giorni n.c per la Parte B è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo nella stessa formulate.

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva del Progetto Esecutivo decorreranno 5 (cinque) giorni nc per Parte A e 10 (dieci) giorni nc per Parte B per completare la fase del "contraddittorio" tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo dovrà effettuarsi entro e non oltre 5 (cinque) giorni nc per Parte A e 10 (dieci) giorni nc per Parte B dalla fine della fase del "contraddittorio" sopracitato. In tali casi saranno comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo, come integrati e/o modificati, entro il termine

che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 5 (cinque) giorni nc per Parte A e 10 (dieci) giorni nc per Parte B; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all'art. 37 della presente Convenzione.

i) Nell'eventuale riemissione degli elaborati progettuali a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, l'Appaltatore non potrà presentare soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema e che non siano un affinamento della soluzione progettuale precedentemente presentata.

j) gli elaborati del Progetto di Dettaglio delle restanti opere dovranno essere consegnati dall'Appaltatore, nel rispetto del "Programma di emissione degli elaborati" e del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno sessanta (60) giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori. Non potrà darsi corso all'esecuzione delle opere prima dell'approvazione dei relativi elaborati del Progetto di Dettaglio, che avverrà con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.

9. Unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere da eseguirsi nei primi 90 giorni (novanta) n.c. dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all'art. 14 della presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle more dell'approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non determinano alcun impegno di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell'Appaltatore in ordine all'approvazione del Progetto Esecutivo di cui all'art. 20.4 delle CGC e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo comma 13 e all'art. 40 della presente Convenzione.

10. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3, il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di modifiche progettuali ai sensi del precedente art. 24, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate dal Committente. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate dal Committente verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n. 6 alla presente Convenzione. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.

11. Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dei relativi computi metrici estimativi in mancanza dei quali il PE sarà considerato incompleto. Fermo

quanto previsto al precedente comma 10, relativamente alle gallerie, il “Progetto Esecutivo” dovrà individuare e descrivere in tutti gli aspetti le sezioni tipo strutturali, in conformità a quanto previsto nelle “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP) (Allegato n. 7.2) con la relativa estesa di applicazione e con l’indicazione delle eventuali variabilità dei suoi elementi componenti (consolidamenti, centine, bulloni, spritz-beton, ecc) in analogia ai range definiti nel “Progetto Definitivo”. Il computo metrico estimativo verrà redatto con riferimento al valore medio (sezione media) delle variabilità e definirà il prezzo accorpato (macrovoce) per metro lineare di ciascuna sezione tipo di PE.

12. Italferr, avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

13. Qualora il Progetto Esecutivo A redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell’Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo A, RFI recede dal Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis, acquistando la proprietà del Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 A con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

13bis. L’approvazione del Progetto Esecutivo A e la consegna dei relativi lavori

da parte del Committente non determina alcun impegno del Committente, né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell'Appaltatore in ordine all'Approvazione del Progetto Esecutivo B ed alla consegna dei relativi lavori, né comporta alcuna limitazione al diritto del Committente di non approvare il Progetto Esecutivo B.

13ter. Qualora il Progetto Esecutivo B redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Committente non procederà, a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore, alla consegna dei lavori della Parte B senza che l'Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, corrispettivo o risarcimento. Inoltre, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo B, i lavori del Parte B si intenderanno automaticamente stralciati dall'oggetto dell'appalto e RFI acquisterà la proprietà di tale Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 B con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, corrispettivo o risarcimento.

14. Il Progetto Esecutivo (A e B), redatto dall'Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI - senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell'importo pari al 70% (settanta per cento) della Voce a corpo 2 A e 2 B, in relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto.

15. Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle CGC decorre per la parte A dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo A e per la Parte B dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo B.

16. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di Progetto di Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati con apposto il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE".

17. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

18. Fermo il disposto dell'art. 20.4 CGC, l'approvazione da parte di RFI di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del Progetto Esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale di cui all'articolo 6.1 tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il presente Contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.

19. L'Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all'articolo 30 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva redazione degli elaborati progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal presente

Contratto.

20. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI/Italferr, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE", dagli ordini di servizio o dai capitolati.

21. Disegni "as built" ("come costruito").

Gli elaborati del progetto esecutivo devono essere rigorosamente rispettati nell'aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a Italferr, l'immediato controllo sulle modalità esecutive dell'opera e di ogni sua singola parte.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni del Committente, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
- b) per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
- c) per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento.

Gli elaborati del progetto "as built" si riferiranno a tutte le opere/parti d'opera oggetto del presente contratto e dovranno essere redatti come descritto nel

Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (Allegato n. 13).

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione.

Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla DL per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.

Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.

RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

22. Verifica dello sviluppo della Progettazione.

L’Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati” di cui al comma 6 del presente articolo dovrà comunicare per iscritto i luoghi fisici

– completi di ogni elemento identificativo – di elaborazione della progettazione.

Resta inteso che l'indicazione dei luoghi fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del "Programma di emissione degli elaborati" che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr, si riserva il diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica dello sviluppo delle relative attività.

RFI, anche tramite Italferr, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi momento l'Appaltatore per verificare in contraddittorio che l'avanzamento delle attività di progettazione sia coerente con il "Programma di emissione degli elaborati" di cui al comma 6 del presente articolo.

23. Sottoscrizione degli elaborati progettuali.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- a) Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- b) Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;
- c) Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

Le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM (Allegato n. 28)

24. Direttore della Progettazione.

L'Appaltatore indica il sig. quale Direttore della Progettazione.

Il Direttore della Progettazione è responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni fino all'esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e alla realizzazione dell'opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla attività progettuale. L'Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta.

Nel caso in cui, l'Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando un Progettista, il Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista all'interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato o indicato sia un'ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal Progettista capogruppo all'interno del proprio staff tecnico.

25. L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili:

- a) a partecipare ad incontri con RFI/Italferr, e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio;
- b) a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;
- c) a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc.).

Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'opera.

ARTICOLO 27 bis

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

E OCCUPAZIONI TEMPORANEE

27bis.1. ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI.

1. I beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione saranno acquisiti da RFI sulla base del piano parcellare di cui all'Allegato n. 29.

2. Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori e l'avvio quindi della fase realizzativa, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.

3. L'Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna dei lavori, sia disponibile all'Appaltatore medesimo almeno l'80% della superficie delle aree occorrenti per l'intera opera appaltata, e previste nel piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma lavori allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il predetto programma. In

caso di ritardata consegna della rimanente superficie, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili al Committente.

4. È fatta salva la possibilità di procedere all'acquisizione e consegna all'Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in anticipo rispetto alla fase realizzativa. L'Appaltatore è tenuto a prendere in consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiana, ecc.) il presidio delle stesse unitamente agli immobili, eventualmente consegnati allo stesso Appaltatore. L'Appaltatore comunicherà il soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità di attuazione di tale presidio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a segnalare tempestivamente, sulla base dei piani parcellari di esproprio allegati al Progetto Definitivo, eventuali situazioni emergenti, in corso di progettazione esecutiva, che comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di espropriazione contenute nei predetti piani parcellari. RFI provvederà, conseguentemente, all'integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova Dichiarazione di Pubblica Utilità ed alle successive acquisizioni delle ulteriori aree.

5. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti normative catastali, all'inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell'appalto ed al loro successivo accatastamento presso l'Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per l'ottenimento dell'abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.

6. L'Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denunce di

variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori della presente

Convenzione.

7. Per tali operazioni catastali l'Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.

8. L'Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti inserimenti in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei fabbricati.

9. L'Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con idonei cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi che verranno concordati con la DL, la linea di confine delle zone di terreno espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai lavori.

27bis.2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio, che l'Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.

2. Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell'appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d'uso

(locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di RFI. La messa a disposizione delle aree necessarie per gli usi di cui sopra da parte di RFI all'Appaltatore verrà formalizzata attraverso apposito verbale di consegna.

ARTICOLO 28

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle CGC, ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL). Fermo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto contabile utile.

2. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.

ARTICOLO 28 bis

SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall'art. 51, comma 1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i..

ARTICOLO 29

ACCORDO BONARIO

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.

ARTICOLO 30

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E

CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

30.1. PROGRAMMA ESECUTIVO.

1. Unitamente al “Progetto Esecutivo A” ed al “Progetto Esecutivo B” l'Appaltatore è tenuto a presentare un “Programma Esecutivo A” ed un “Programma Esecutivo B” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 15) e secondo quanto di seguito indicato.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di ciascun “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, sarà comunicato all'Appaltatore l'esito

della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito

l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una

nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata.

3. Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in

funzione dei termini utili di cui all'articolo 36 della presente Convenzione,

tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei

lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale

e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall'art. 19 delle "Condizioni

Generali".

Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di

dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento

materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo

minimo utile per consentire l'approvvigionamento stesso) e di affidamento

subappalti.

Dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli

spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali

procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle

acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di

sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree

occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.

4. Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle "Prescrizioni

tecniche per la progettazione - Programma lavori", Allegato n. 7.4, e ai livelli di

WBS, secondo quanto previsto nelle "Prescrizioni Tecniche per la

Computazione e Salizzazione delle opere", Allegato n. 7.5, i Programmi

Esecutivi saranno redatti utilizzando il software Win Project in formato editabile.

5. I Programmi Esecutivi dovranno inoltre essere corredati dalla relativa curva di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi.

La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo	25% T _u	50% T _u	75% T _u
Δ produzione % rispetto alla curva di produzione desunta dal PL di gara	- 10%	-5%	-2,5%

T_u rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.

30.2. PROGRAMMA OPERATIVO.

1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo A” e il “Programma Operativo B” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo” (A o B), con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.

2. La verifica da parte del Committente con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 2 del paragrafo 1; il Committente comunicherà

all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Committente.

3. Le eventuali modifiche al programma richieste dal Committente saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

4. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione del Committente. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, ed in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo, a presentare il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l'intera durata dell'appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi commi.

6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle "Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori" (Allegato n 7.4) i seguenti elementi:

a) quantità;

b) produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;

c) turni di lavoro;

d) scorrimento ammesso;

e) peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione);

f) manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell'attività);

g) attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell'attività).

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di "Produzione" (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.

7. Unitamente al Programma Operativo, l'Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d'opera (livello 9 e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi dal DL in occasione della consegna dei lavori

8. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.

9. Nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per consentire l'approvvigionamento stesso) ed affidamento subappalti.

10. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione. da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.

11. Entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo sarà effettuata la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori Contrattuale (Allegato n. 15) e ne sarà comunicato l'esito all'Appaltatore.

12. Qualora dovessero essere richieste delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

13. L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

30.3. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.

1. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto

con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l'analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l'analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l'analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.

2. A tale scopo, l'Appaltatore consegnerà mensilmente il Programma Operativo aggiornato A e B (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento.

Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a "S" e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).

3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze distinte per ciascuna Parte (ovvero Parte A e Parte B) del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l'esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo

derivante dalle suddette carenze sarà imputato all'Appaltatore

5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 10 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l'Appaltatore dovrà produrre un "Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale" completo di curva a "S" (SIL) aggiornata e attestante l'effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i "pesi" precedentemente dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l'Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.

6. In sede di contraddittorio, l'Appaltatore e la DL procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente paragrafo 30.1.3, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall'Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell'ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l'Appaltatore l'obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall'intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all'Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l'impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisone con l'indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5, 7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo S.A.L. utile.

9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi da 5 a 8 con maggior frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 5.

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'uno per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell'ultimazione dei lavori così come definiti al successivo articolo 36, la DL sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall'Appaltatore a valle della

precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente comma 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l'applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi.

13. Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 11 e 12, relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 36, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da RFI.

14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, RFI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 40 e dell'art. 61 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 31

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna

l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 32

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto.

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all'Allegato n. 25 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821).

3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista l'approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine

di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l'Allegato n. 24 "Specifiche per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità" (PPA 000514).

6. Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di opere o prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva o della segnalazione della Sorveglianza Qualità redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall'Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall'attuazione delle Azioni Correttive l'Appaltatore dovrà verificare, tramite Audit, l'efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati alla DL.

7. Entro 60 giorni dall'inizio delle attività di costruzione, l'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni contrattuali. Il

Rapporto e il documento di pianificazione dell'Audit devono essere trasmessi tempestivamente ad Italferr per consentirne la partecipazione.

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO

1. Le opere o parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione della Qualità (PCQ, Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei materiali ecc.), non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione della Qualità. Nel caso in cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di registrazione della Qualità entro il termine dei lavori dell'appalto, il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 59 delle CGC.

3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell'Appaltatore.

4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in

quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli

per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario, ma

che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità,

estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle "attese"

(capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta

cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in

sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del

valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere

per la manutenzione.

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e

sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC, senza

diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella

chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi

nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione

all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi,

verrà informato anche ACCREDIA.

6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza, la

DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere

la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso l'Appaltatore è

tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in

ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier

delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità,

all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli

contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si riferisce.

32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019.

1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti dal D.57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste, in particolare, alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità), trattandosi di interventi ricadenti su linee TEN (Trans European Networks) del territorio italiano (rif. Regolamento UE 1315/2013).

2. Ai fini dell'esecuzione della Verifica d'Interoperabilità, prevista dallo stesso D.lgs. 57/2019, l'Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle disposizioni relative alle seguenti fasi:

a) fase di progettazione:

- i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su supporto informatico;

b) fase di fabbricazione:

- i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della

	dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego	
	rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema	
	strutturale;	
	ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase	
	di fornitura;	
	c) fase costruttiva/installazione:	
	i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per	
	soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;	
	ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e	
	verifiche individuate;	
	iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili,	
	indici di qualità, ecc.);	
	iv. individuazione dei documenti di registrazione;	
	v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come	
	richiesto dalle S.T.I.	
	3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità	
	dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità,	
	dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali	
	applicabili.	
	4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche	
	richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo	
	sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. a doc. di	
	progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere reso	
	disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.	
	32.4. CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE DI SETTORE CENELEC	

ED ATTIVITÀ DEL VIS

1. La fabbricazione e l'implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero rendere necessari per la realizzazione dell'Opera dovranno essere condotte in conformità sia alle norme europee di settore Cenelec che alla normativa nazionale approvata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.

2. Le attività che ricadono nell'ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno essere valutate da un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai sensi del D.lgs. 57/2019 e delle Linee Guida dell'ANSF n. 1/2019 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche, nella loro revisione corrente.

Tali attività rimangono completamente a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 32 bis

MATERIALI

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI.

1. RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell'Elenco dei materiali di fornitura RFI (Allegato n. 31) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto ai paragrafi 30.1 "Programma Esecutivo" e 30.2 "Programma Operativo" e nelle maggiori quantità che dovessero risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all'apposito documento "Fabbisogno suppletivo" – come approvato dalla DL – che l'Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio e comunque in tempo utile per consentirne l'approvvigionamento. Qualora vi siano delle

differenze fra le quantità previste nel Progetto Definitivo e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio, nel documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere.

2. Le apparecchiature e materiali forniti da RFI saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra la DL e l’Appaltatore. Restano a carico dell’Appaltatore l’eventuale scarico dei mezzi, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d’opera e l’ordinato accatastamento dei materiali; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nelle voci di tariffa.

3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01” (Allegato n. 32).

4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l’Appaltatore come sopra detto o per necessità di lavorazione, saranno consegnate all’Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell’Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri.

5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi” – Mod. VC.01, l’Appaltatore assume l’obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e quantitativa. L’Appaltatore risponderà agli effetti di legge, in qualità di

depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico

ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi

di qualsiasi genere.

5 bis. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di

proprietà di RFI in consegna all'Appaltatore, nell'ipotesi di furto di tali materiali,

lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità

competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell'evento e (ii) darne

comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia,

entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.

6. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli

altri materiali di RFI che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti

concordati ai sensi del precedente comma 2, e l'individuazione dei medesimi

dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita

cartellonistica che rechi l'indicazione "*Materiale di fornitura RFI consegnato alla Ditta*

..... in data per la messa in opera per lavori di

.....".

7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che RFI fornirà

all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di

quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai

seguenti punti.

8. L'Appaltatore dovrà predisporre un Piano degli Approvvigionamenti, con

l'indicazione degli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature

a fornitura RFI e l'indicazione del sito di consegna concordato.

9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi

dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi

dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. RFI si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore anche in anticipo, sulle date previste dal programma di consegna, tutti o parte dei materiali di infrastruttura necessari per l'esecuzione dei lavori in appalto.

11. I materiali saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compensata nell'importo contrattuale.

12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio, risultassero difettosi o non adatti al montaggio.

13. Dopo l'avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature di cui al presente articolo, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e il Committente sarà sollevato e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.

14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati di cui al presente articolo restano di proprietà di RFI, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.

15. In ogni caso, l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.

16. I materiali di cui al presente articolo che non dovessero essere stati utilizzati nelle lavorazioni dovranno essere restituiti a RFI da parte dell'Appaltatore in data da concordare con la DL, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.

17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01" (Allegato n. 33). In tale Verbale, fra l'altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di RFI occorrenti per l'esecuzione dell'opera.

18. Il materiale restituito con il "Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01" potrà essere esclusivamente quello fornito da RFI e non quello eventualmente fornito direttamente dall'Appaltatore e dovrà essere perfettamente integro e ben condizionato.

19. RFI si riserva il diritto di rimettere all'Appaltatore la fornitura di materiali inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale diritto, la fornitura dei materiali in questione sarà compensata all'Appaltatore a misura mediante l'applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a regola d'arte, della Tariffa MaCeP di cui all'Allegato n 17 assoggettata al ribasso offerto in gara dall'Appaltatore, restando inteso che la posa in opera dei medesimi sarà compensata secondo la specifica tariffa di RFI (Allegato 17), anch'essa assoggettata al medesimo ribasso

Resta inteso che l'Appaltatore, in tale eventualità, non potrà avanzare contestazioni e/o pretese di alcun genere, né richiedere compensi ulteriori

rispetto a quanto espressamente indicato nel presente articolo. Resta altresì inteso che per gli eventuali materiali che il Committente chieda di fornire all'Appaltatore troveranno integrale applicazione le prescrizioni di cui al successivo paragrafo 32bis.2., commi da 1 a 6 bis. I materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI.

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DALL'APPALTATORE

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 32bis.1 comma 19, sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione, diversi da quelli espressamente indicati al punto 32bis.1 della presente Convenzione.

2. L'approvvigionamento di materiali di infrastruttura di fornitura a cura dell'Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto dall' Allegato n. 25 "Prescrizioni per l'applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria" (PPA 0001821).

3. Per tali materiali, l'Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto

dell'ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione.

4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.

5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da Italferr, per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.

6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del Contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da RFI/Italferr, sui materiali stessi.

7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1, di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui

sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n 15).

ARTICOLO 32 ter

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA

1. Il materiale di infrastruttura tolto d'opera rimane di proprietà esclusiva di RFI.

L'Appaltatore curerà il deposito del materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera presso i siti individuati, prima dell'inizio dei lavori, congiuntamente con RFI. Nell'ipotesi in cui il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera debba essere restituito a RFI, ai sensi del successivo comma 3, la responsabilità dell'Appaltatore per la custodia del materiale cessa con la sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, generalmente utilizzando i modelli previsti da RFI.

2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3, tutto il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera costituisce rifiuto e andrà gestito come tale direttamente dall'Appaltatore che, a tal fine, assume la qualifica giuridica di "produttore" dei rifiuti. È, pertanto, fatto divieto di impiegare il materiale tecnologico e di armamento tolto d'opera in alcun ambito ferroviario e di cedere lo stesso per gli stessi usi. Al riguardo RFI si riserva di precisare, in successive comunicazioni all'Appaltatore, tutte le procedure a carico del contraente necessarie a garantire il rispetto della suddetta disposizione.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, l'Appaltatore dovrà restituire a RFI il materiale di armamento e tecnologico tolto d'opera secondo quanto indicato dalla Direzione Lavori, attraverso specifica comunicazione scritta.

Le modalità ed i termini di restituzione di tali materiali sono individuati nella Procedura citata al comma 1. Tale materiale non costituisce rifiuto, e pertanto andrà custodito in luogo distinto da quello ove vengono depositati i rifiuti e nel rispetto delle prescrizioni impartite risultanti da apposita nota della Direzione Lavori.

4. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà di RFI in consegna all'Appaltatore, nell'ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell'evento e (ii) darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa.

ARTICOLO 32 quater

MATERIALI DI SCORTA

Per memoria

ARTICOLO 32 quinquies

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l'Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell'Allegato n. 25 "Prescrizioni per l'applicazione di

sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821).

2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l'Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l'imputazione alla penale prevista nell'art. 37 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.

3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

ARTICOLO 33

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto

Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo

allegato, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità Militare di cui

dovrà riportare il benessere.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 bis, l'Appaltatore dovrà

procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal

lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il Progetto Esecutivo

approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 10) allegati

alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno

impartite dall'Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.

2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi

dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale

recupero e sminamento di ordigni – sono compensati a misura secondo quanto

previsto all'art. 7.

3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le

attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli

richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.

4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta

all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 34

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. L'Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto Esecutivo A e Progetto

Esecutivo B tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari

ed a produrre il "Dossier di risoluzione interferenze" che conterrà per ciascun

sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti

proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati

progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo

metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche, tra cui l'eventuale esigenza

di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 04/04/2014).

L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto "Dossier

di risoluzione interferenze" degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere

generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti proprietari

e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni

eventualmente già acquisite.

2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme

del D.M. 04/04/2014 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori,

la documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare le proprie attività e le modalità

esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi

interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività

di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti

proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.

3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni

e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i

singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel

rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.

4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le

deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti,

procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla

redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e pubblici servizi.

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR 327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente autorizzato da Italferr.

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:

- a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite di Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni) previa autorizzazione di Italferr, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico

servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di "PE", l'Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all'Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.;

b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle

attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli

Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o

deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari

offerti dall'Appaltatore;

c) infine, qualora l'importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di

pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell'appalto sia di

modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell'importo

dell'appalto (art. 6 della presente Convenzione), detti lavori verranno

compensati a misura sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da altre

Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli

stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto compreso e

compensato nei prezzi della presente Convenzione.

8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese,

con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei

sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle

opere da eseguire.

9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti

sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante

rispetto a quanto indicato nel progetto allegato alla presente Convenzione.

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree

interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisoriale di protezione dei

sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e compensate

nei prezzi della presente Convenzione.

11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e

realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.

L'Appaltatore, al fine consentire a RFI la stipula delle Convenzioni, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia del progetto di risoluzione, la relativa relazione descrittiva, il Verbale di regolare esecuzione, la prova di pressione e la radiografia delle saldature, ove previste, la certificazione di collaudo, ed ogni altra documentazione al fine della risoluzione ex DM 04/04/2014.

ARTICOLO 35

PROVE E COLLAUDI STATICI

35.1. PROVE SUI MATERIALI.

1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.

3. Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l'esecuzione di prove su terre, inerti calcestruzzi etc., come indicato nel "Catalogo Prestazioni e

Prove Laboratorio Infrastruttura” Allegato n. 23.

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” Allegato n. 23, nonché le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell'art. 59 del DPR. 380/2001.

Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.

7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra,

la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la DL non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

35.2. COLLAUDI STATICI.

1. Le attività per il collaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (Allegato n. 10) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative

spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello 0,5 % (0,25% per le opere in terra), fino all'importo di Euro 10.000.000,00, dell'aliquota dello 0,25% (0,13% per le opere in terra), sull'importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all'importo di Euro 75.000.000,00 e dell'aliquota dello 0,13% sull'importo eccedente Euro 75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la sicurezza. Per "valore delle strutture portanti" da considerare per la determinazione del compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell'opera che svolgono funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS).

2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore.

3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura

dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti

disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche

tecniche.

4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e spese,

dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea

documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove

stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da

utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.

5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo

statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai

documenti di progetto esecutivo approvato, o eventualmente richieste da

Italferr, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore,

dalla DL o dal Capitolato saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono

compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.

6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e

compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento,

anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari

cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa

su richiesta del Collaudatore.

ARTICOLO 36

TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI

LAVORI - PROROGHE

1. I termini per la Progettazione Esecutiva sono stabiliti al precedente art. 27.

Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto

del presente Contratto viene stabilito in giorni (vedi nota)¹¹ naturali consecutivi.

1 bis. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna delle prestazioni.

2. I termini relativi alla progettazione e realizzazione delle attività propedeutiche e quelli per la Progettazione Esecutiva (A e B) sono stabiliti, rispettivamente, ai precedenti art. 2 bis e 27.

3. Vengono stabiliti i seguenti termini utili parziali e finale per portare a compimento le opere o parti di esse:

a) Il termine di tempo utile (TUP 1) per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni della Parte A viene stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte A;

b) Il termine di tempo utile (TUP 2) Disponibilità FA01 per attrezzaggio a cura di altro appalto viene stabilito in giorni 500 (cinquecento) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

c) Il termine di tempo utile (TUP 3) – Disponibilità opere di linea e vie cavi

¹¹ Il termine di tempo utile complessivo è uguale a quello offerto in gara dal concorrente, pari o inferiore alla somma dei termini di Progettazione Esecutiva di cui all'art. 27 e dei termini di realizzazione pari a $150+750+30+90=1020$ giorni totali. Il termine di realizzazione è composto da quattro periodi disgiunti (poiché intervallati dalle attività di realizzazione dell'attrezzaggio tecnologico, oggetto di altro appalto):

- il primo periodo - pari a 150 giorni naturali consecutivi rappresenta la durata dei lavori delle opere anticipate imbocchi
- il secondo periodo - pari a 750 giorni naturali consecutivi - rappresenta la durata delle attività di costruzione dell'appalto in oggetto prima dell'interruzione totale della linea, al netto della CVT, ANSF, etc.;
- il terzo periodo pari a 30 giorni naturali consecutivi - rappresenta la durata della realizzazione sovrastruttura ferroviaria a decorrere dalla data di inizio interruzione totale della linea
- il quarto periodo - pari a 90 giorni naturali consecutivi - rappresenta la durata delle attività di completamento a valle dell'Attivazione della Variante Bauladu

per attrezzaggio tecnologico e impianti – tratti all'aperto (al netto delle aree di cantiere agli imbocchi) + finestre di sicurezza viene stabilito in giorni 620 (seicentoventi) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

d) Il termine di tempo utile (TUP 4) Disponibilità fabbricati FA02 e FA03 per attrezzaggio tecnologico a cura di altro appalto viene stabilito in giorni 680 (seicentottanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

e) Il termine di tempo utile (TUP 5) - Disponibilità opere di linea e via cavi per completamento attrezzaggio tecnologico e impianti – galleria di linea viene stabilito in giorni 710 (settecentodieci) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

f) Il termine di tempo utile (TUP 6) – Ultimazione delle opere previste prima dell'interruzione totale della linea viene stabilito in giorni 750 (settecentocinquanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

g) Il termine di tempo utile (TUP 7)¹² - Disponibilità opere di linea e via cavi per completamento attrezzaggio tecnologico e impianti - tratto interferente con LS viene stabilito in giorni 940 naturali consecutivi a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

h) Il termine di tempo utile (TUP 8)¹³ - Disponibilità sovrastruttura

¹² Il termine di tempo utile (TUP 7) è composto dai periodi

- opere costruzione Parte B pari a 750 gnc
- primo periodo di fermo programmato previsto pari a 170 giorni nel programma lavori allegato alla Convenzione
- opere di linea e via cavi per completamento attrezzaggio tecnologico pari a 20 gnc

¹³ Il termine di tempo utile (TUP 8) è composto dai periodi

ferroviaria viene stabilito in giorni 950 naturali consecutivi a decorrere

dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B;

i) Il termine di tempo utile (TUF 1)¹⁴ - Termine utile per completamento

lavori post-attivazione viene stabilito in giorni 1070 naturali consecutivi

a decorrere dalla data stabilita nel verbale di consegna lavori Parte B

3bis Le parti convengono espressamente che in caso di slittamento del primo

periodo di fermo programmato previsto pari a 170 giorni nel programma lavori

allegato alla Convenzione, per un massimo di ulteriori 42 giorni, l'Appaltatore

non potrà formulare richieste di indennizzi, compensi, e/o danni di qualsivoglia

genere, né avanzare riserve, contestazioni e/o pretese in proposito, salva

unicamente la possibilità di richiedere una proroga del termine utile di durata

massima pari ai giorni di slittamento.

Le parti convengono altresì che in caso di slittamento del secondo periodo di

fermo programmato previsto pari a 30 giorni nel programma lavori allegato alla

Convenzione, per un massimo di ulteriori 7 giorni, l'Appaltatore non potrà

formulare richieste di indennizzi, compensi, e/o danni di qualsivoglia genere, né

avanzare riserve, contestazioni e/o pretese in proposito, salva unicamente la

possibilità di richiedere una proroga del termine utile di durata massima.

-
- opere costruzione Parte B pari a 750 gnc
 - primo periodo di fermo programmato previsto pari a 170 giorni nel programma lavori allegato alla Convenzione
 - sovrastruttura ferroviaria pari a 30 gnc

¹⁴ Il termine di tempo utile (TUF 1) è composto dai periodi

- opere costruzione Parte B pari a 750 gnc
- primo periodo di fermo programmato previsto pari a 170 giorni nel programma lavori allegato alla Convenzione
- sovrastruttura ferroviaria pari a 30 gnc
- secondo periodo di fermo programmato previsto pari a 30 giorni nel programma lavori allegato alla Convenzione
- completamento lavori Parte B pari a 90 gnc

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti punti, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

5. Non sono ammesse proroghe ai termini precedentemente indicati, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'art. 28.3 delle CGC, RFI si riserva la facoltà di disporre anche tramite Italferr, una o più sospensioni dei lavori per un periodo che non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

7. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

8. Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo sono riportate nell'art. 37 della presente Convenzione.

ARTICOLO 37

PENALITÀ

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.

a) Penali per violazione degli obblighi di cui al Protocollo di Intesa del 31 agosto 2012 stipulato tra RFI e le Prefetture della Regione Autonoma della Sardegna di cui all'art. 14 bis della Convenzione;

b) Penali per violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell'Offerta Tecnica (Allegato 3):

Perdita certificazioni:

- € 2.500,00 (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione di cui al punto 1.2.2 dell'Offerta Tecnica fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- € 2.500,00 Euro (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione di cui al punto 1.2.3 dell'Offerta Tecnica fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- € 2.500,00 Euro (duemilacinquecento\00), per ogni giorno di mancanza della certificazione di cui al punto 1.2.5 dell'Offerta Tecnica fino al 30° giorno; oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui al successivo art. 40;

- € 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di mancata erogazione del corso di formazione fino al 30° giorno oltre tale termine verrà applicata la risoluzione di cui all'art. 40.

- sarà applicata una penale pari ad 2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo dal termine impartito dal PM o dal DL di Italferr, laddove si rilevi che l'Appaltatore non abbia recepito completamente, in fase di sviluppo del PE o durante la realizzazione delle opere di cui alla presente Convenzione, gli obblighi assunti ai punti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dell'Offerta tecnica presentata di cui all'articolo 22bis. Tale penale sarà applicata in caso di mancato adempimento di ciascuna proposta migliorativa e fino alla data di regolarizzazione dello stesso che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine impartito dal PM o dal DL di Italferr. Resta inteso che il termine

impartito dal PM o dal DL di Italferr non darà diritto a proroga dei tempi contrattuali.

c) Penali per violazione degli obblighi di cui al Sistema di Gestione della Qualità:

(i) Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del Piano delle Azioni Correttive oltre i termini previsti, o per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate nel Piano delle Azioni Correttive, si applica la penalità di E. 500,00 (cinquecento/00).

(ii) Sarà applicata la penalità di E. 5.000,00 (cinquemila/00) qualora Italferr, nel corso dei controlli delle lavorazioni dei prodotti, delle opere o dei materiali, riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove, ovvero risultino registrati come "conformi" dei prodotti/materiali/opere successivamente risultati "non conformi".

(iii) L'applicazione di due penalità nell'arco di sei mesi comporterà l'obbligo dell'Appaltatore di sostituire il Responsabile del controllo Qualità se richiesto dal Committente.

d) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 2bis:

(i) In relazione all'art. 2 bis comma 2, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a consegnare il "Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche" nonché il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento nel termine di tempo di 30 giorni n.c. per la Parte A e 120 giorni n.c. per la Parte B, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(ii) In relazione all'art. 2 bis comma 4, laddove viene stabilito in 90 giorni naturali consecutivi per la Parte A e 90 giorni naturali consecutivi per la Parte B decorrenti dalla data indicata nel verbale di cui al comma 3 stesso,

il termine di tempo utile l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro

2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine

stabilito

e) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 4:

(i) In relazione all'art. 4.2 comma 1 della Convenzione, laddove si prevede

che l'Appaltatore è tenuto a recepire le prescrizioni impartite da RFI nel

termine di tempo dalla stessa stabilito, l'Appaltatore incorrerà nella penale

di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al

termine stabilito.

(ii) In relazione all'art. 4.2 comma 4 della Convenzione, laddove si prevede

che l'Appaltatore si impegna a provvedere nel termine indicato da Ferrovie

all'eliminazione delle carenze, inadempienze e irregolarità, l'Appaltatore

incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno

di ritardo rispetto al termine stabilito.

f) Penali per la violazione degli obblighi di cui Art.20:

(i) In relazione all'art. 20.1 comma 1, laddove si prevede che l'Appaltatore

è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori almeno

15 (quindici) giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle

lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza e, previa verifica della

loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto

ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre

imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima

dell'inizio delle rispettive lavorazioni), per la mancata trasmissione nei

tempi previsti della documentazione indicata, l'Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al

termine stabilito

(ii) In relazione all'art. 20.1 comma 2, laddove si prevede che l'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni, verificando preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, per la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito

(iii) In relazione all'art. 20.2 comma 3, laddove si prevede che la mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni e nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni e l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del POS.

(iv) In relazione all'art. 20.2 comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente

aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna.

(v) In relazione all'art. 20.2 comma 9, laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto. La mancata trasmissione nei tempi previsti dei dati e della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo

(vi) In relazione all'art. 20.2 comma 11 laddove si prevede che l'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi, la mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata, comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

g) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 21:

(i) in relazione all'art. 21.3, laddove si prevede che la documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e

modalità previsti dalla DL. La mancata trasmissione nei tempi previsti

della documentazione del SGA comporterà l'applicazione di una penale di

euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

h) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 24:

(i) In relazione all'art. 24 comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore

dovrà presentare il Progetto esecutivo modificato corredato di tutti i

necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del Programma Lavori

modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del progetto. Tale

termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta motivata

dell'Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del

progetto modificato non possano, per cause non imputabili

all'Appaltatore, concludersi in 30 (trenta) giorni. La mancata presentazione

nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà

l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro

duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

i) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 26:

(i) in relazione all'articolo 26, comma 4, laddove si prevede che

l'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non

conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto in

relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza

contrattuale con la conseguente applicazione:

a) per i documenti per i quali l'Allegato n. 28 prevede l'applicazione del

flusso A e del flusso B e del flusso D, di un penale pari a euro 2000,00

(euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

b) per i documenti per i quali l'Allegato n. 28 prevede l'applicazione del

flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per cento)

sull'importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza.

In caso di inadempimento, in occasione dell'emissione del S.A.L.

successivo, si verificherà, in contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore,

che risultino sanate tutte le carenze documentali all'origine della

trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la

somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica

abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma

trattenuta sarà definitivamente incamerata.

j) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 27:

(i) In relazione all'articolo 27, comma 5, laddove si prevede che

l'Appaltatore dovrà presentare la Relazione di sistema e l'elenco elaborati

del Progetto Definitivo come menzionato all'interno del punto 5 stesso,

entro 15 giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni. La mancata

presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata

comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00

(euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(ii) In relazione all'articolo 27, comma 6, laddove si prevede che

l'Appaltatore dovrà presentare il "Piano di progettazione" corredato dal

"Programma di emissione degli elaborati" relativo sia al Progetto

Esecutivo che al Progetto di Dettaglio delle opere necessarie all'avvio della

fase di costruzione, entro 5 giorni dall'approvazione della Relazione di

sistema. La mancata presentazione nei tempi previsti della

documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale

all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di

ritardo

(iii) In relazione all'articolo 27, comma 7, laddove si prevede che l'Appaltatore, a partire dalla consegna delle prestazioni dovrà trasmettere periodicamente a Italferr con cadenza non superiore a trenta giorni un dettagliato report delle attività svolte. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo

(iv) In relazione all'articolo 27, comma 8 a), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 80 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, gli elaborati di cui all'Allegato 7.2, punto 17 f, alla presente Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(v) In relazione all'articolo 27, comma 8 b), laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI con le modalità indicate nelle "PPP", allegato 7.2 punto 17.d alla presente Convenzione, entro e non oltre 30 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni, il "Progetto Esecutivo" degli interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni Enti Terzi di cui all'art 24 punto 2; alla presente Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(vi) In relazione all'articolo 27, comma 8 c), laddove si prevede che

l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 100 (cento) giorni

n.c. dalla consegna delle prestazioni quanto indicato nelle "PPP", allegato

7.2 punto 16.g, alla presente Convenzione. La mancata presentazione nei

tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di

una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni

giorno di ritardo

(vi) In relazione all'articolo 27, comma 8 d), laddove si prevede che

l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 90 giorni n.c. dalla

consegna delle prestazioni il Progetto Esecutivo A, alla presente

Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della

documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale

all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di

ritardo

(vi) In relazione all'articolo 27, comma 8 e), laddove si prevede che

l'Appaltatore dovrà consegnare a RFI entro e non oltre 120 giorni n.c.

dalla consegna delle prestazioni il Progetto Esecutivo B, alla presente

Convenzione. La mancata presentazione nei tempi previsti della

documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale

all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di

ritardo

(vii) In relazione all'articolo 27, comma 8 f), laddove si prevede che il

recepimento da parte dell'Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o

richieste di integrazione al Progetto Esecutivo dovrà effettuarsi entro e

non oltre 5 giorni n.c. per la Parte A e 10 giorni n.c. per la Parte B dalla

fine della fase del "contraddittorio" citato nel medesimo punto. In tali casi

saranno comunicati all'Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati del Progetto Esecutivo, come integrati e/o modificati, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 5 giorni n.c per la Parte A e 10 gnc per la Parte B; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o rimessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste. La mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione indicata comporterà l'applicazione di una penale all'Appaltatore di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo.

(viii) In relazione all'art. 27, comma 21, laddove si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a RFI/Italferr gli elaborati as-built nel rispetto delle seguenti tempistiche:

i. per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;

ii. per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;

iii. per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento;

L'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti.

k) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 30:

(i) In relazione all'art. 30.2 comma 1, laddove si prevede che l'Appaltatore

dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi

successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo

“Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di

WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a

finire del programma a livello 7 di WBS. L’Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito

(ii) In relazione all’art. 30.2 comma 4, laddove si prevede che a valle delle

verifiche da parte del Committente sul Programma Operativo, qualora

detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore

provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste

entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa

comunicazione del Committente. L’Appaltatore incorrerà nella penale di

euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al

termine stabilito

(iii) In relazione all’art. 30.2, comma 5 e comma 10, laddove si prevede che

l’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna

dei lavori, a presentare, in coerenza con quanto definito nel Programma

Esecutivo, il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS e completo

dei documenti previsti ai punti 6, 7, 8, 9, che costituirà il riferimento

contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici. Per

ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto documento,

l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per

ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(iv) In relazione all’art. 30.2 comma 13, laddove si prevede che

l'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni in esito alla verifica di cui al comma 11 del medesimo articolo, entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committenza. Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

(v) In relazione all'art. 30.3 comma 9 e comma 13, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al medesimo articolo 30.3 commi 2, 5, 7 e 8, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti e, ai sensi dell'art. 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli termini di ultimazione parziale di cui all'art. 36, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla corrispondente penale prevista per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da RFI.

l) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32:

(i) In relazione all'art. 32.1 comma 4, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà inviare il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza nei termini previsti nelle "Prescrizioni" (All. n. 25) e trasmettere le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine stabilito.

(ii) In relazione all'art. 32.1, comma 6, laddove si prevede che l'Appaltatore dovrà trasmettere il Piano delle Azioni Correttive entro 15 (quindici) giorni

dalla ricezione del rapporto di Verifica Ispettiva. Per ogni giorno di ritardo

l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per

ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito

(iii) In relazione all'art. 32.2, comma 2, laddove si prevede che qualora il

DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati

conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della

Qualità o qualora riscontri Documenti di registrazione della qualità

compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non

conformità sarà applicata la penale di euro 4.000,00 (euro quattromila/00).

m) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32bis.2:

(i) In relazione all'art. 32.bis.2 comma 3, laddove con riferimento ai Piani

di Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei

materiali ed approvati dall'Appaltatore stesso si stabilisce che l'Appaltatore

comunichi al DL, con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni, la data della

sorveglianza e dei controlli che l'Appaltatore, o una terza parte

indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà

sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine L'Appaltatore incorrerà

nella penale di euro 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito.

n) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 32 quinquies:

(i) In relazione all'articolo 32quinquies, comma 2, laddove si prevede che

in caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e

Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti,

sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello

0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi

sull'importo del primo stato di avanzamento utile, l'applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del limite del 10%, comporterà l'imputazione a penale degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.

o) La consegna di qualunque altro documento previsto all'interno della Convenzione deve avvenire nei termini disciplinati dalle clausole relative. Quanto sopra è applicabile anche alla documentazione di progetto delle varianti approvate. Per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascun documento previsto e richiesto si applica la penale di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

p) Penali per la violazione degli obblighi di cui all'art. 36:

(i) in relazione all'art. 36 comma 3, laddove si prevede il:

- il termine di tempo utile parziale (TUP 1) l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 2) l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 3) l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 4) l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 5) l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 6) l'Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 7) l'Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUP 8) l'Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito;

- il termine di tempo utile parziale (TUF 1) l'Appaltatore incorrerà nella

penale di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) per ogni giorno di ritardo

rispetto al termine stabilito;

q) Penali di cui agli Allegati contrattuali:

Si intendono qui interamente richiamate le penali previste in alcuni allegati contrattuali.

(i) In relazione al paragrafo C) "Sosta sui binari di stazione e riconsegna

dei carri" dell'allegato 19 "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e

disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori" laddove si prevede che nel

caso di trasporto di materiali con carri ferroviari di cui è mittente il GI o

un fornitore dello stesso, l'Appaltatore è tenuto alla effettuazione dello

scarico dei materiali – con mezzi propri e sotto la propria responsabilità

alla restituzione dei carri vuoti e puliti presso la medesima stazione di

messa a disposizione del trasporto e che la riconsegna dovrà essere

effettuata – salvo diversi accordi con GI – entro e non oltre il terzo giorno

lavorativo decorrente dall'invio da parte di GI della comunicazione in cantiere della messa a disposizione del trasporto, in caso di mancata riconsegna dei carri, nei termini stabiliti, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni carro a due o quattro assi salvo conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto dal GI per tardata resa;

(ii) In relazione al paragrafo G) "Uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori di RFI/ITALFERR" dell'allegato 19 "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", laddove si prevede che l'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione di "Ferrovie", entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori e fino a un anno dopo l'ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie mq 160 (centosessanta), costituiti da almeno n. 6 (sei) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni giorno di ritardo.

(iii) In relazione al paragrafo R) "Identificazione del personale di cantiere" dell'allegato 19 "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", laddove si prevede che il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori e che se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel

caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore

autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il

giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo e copia del

relativo libro matricola (libro unico), l'Appaltatore incorrerà:

-nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni addetto

sprovvisto di documento di identificazione, compreso il personale dei

subappaltatori avente accesso ai cantieri;

-nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) a decorrere dal giorno di

effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno

in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto

o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

(iv) In relazione al paragrafo AA.2 "Gestione dei materiali di risulta"

dell'allegato 19 "Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e

disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori", laddove si prevede che

"Con particolare riferimento alle terre e rocce risultanti dagli scavi o dalle

opere di sostegno, qualora l'Appaltatore rilevi la necessità di

variare/integrare le tecniche di scavo rispetto a quanto previsto in sede di

Progetto Definitivo, le schede degli eventuali additivi per lo

scavo/prodotti condizionanti, i parametri di condizionamento nonché i

risultati dello studio di impatto eco-tossicologico e ogni altro elemento

utile per la predisposizione della documentazione tecnica prevista

dall'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017, dovranno essere consegnati a Italferr

entro e non oltre 100 giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni di

progettazione.", in caso di ritardo nella consegna dei documenti sopra

citati, l'Appaltatore incorrerà nella penale di euro 2.000,00 (euro

duemila/00) per ogni giorno di ritardo;

(v) In relazione alle previsioni dell'art. 12 dell'allegato 8 "Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici", l'Appaltatore incorrerà nelle seguenti penali:

- se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivata una interruzione accidentale o una protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, sarà applicata una penale composta da:

- se l'evento si verifica su binario di linea:

1) un importo fisso pari a 15 (quindici) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni", di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato n. 9);

2) un importo pari a tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata

- se l'evento si verifica su binario di corsa:

1) un importo fisso pari a 10 (dieci) volte il Valore indice di cui alla Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni", di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato

n. 9)

2) un importo pari al 50% (cinquanta per cento) di tale Valore indice

per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo -

dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione

rispetto a quella concessa/programmata fino ad un massimo di tale

importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata

- se l'evento si verifica su binario di circolazione diverso da quello di

corsa:

1) un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla

Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle

interruzioni" di cui alla "Procedura per la Valorizzazione economica

delle interruzioni della circolazione ferroviaria" (allegato n. 9);

2) un importo pari al 20% (venti per cento) di tale Valore indice per

ogni minuto primo di durata - a partire dal primo - dell'interruzione

accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella

concessa/programmata, fino ad un massimo di tale importo

variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata;

- se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi

compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, siano derivati pregiudizio

alla regolarità dell'esercizio ferroviario o soggezioni di esercizio, ivi

inclusi eventuali rallentamenti, anche in assenza di interruzione

accidentale o protrazione di interruzione concessa/programmata, sarà

applicata una penale composta da:

- un importo fisso pari a 5 (cinque) volte il Valore indice di cui alla

Tabella "Valori indice di costo unitario a minuto primo delle

interruzioni” di cui alla “Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria”

(allegato n. 9)

- un importo pari al 30% (trenta per cento) di tale Valore indice per ogni minuto primo di durata - a partire dal primo – della irregolarità, fino ad un massimo di tale importo variabile pari a quello corrispondente a 360 minuti di durata.

- se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.000,00 (ottomila/00)

- se dalla inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore, ivi compresi i danneggiamenti dell'infrastruttura, sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell'infrastruttura in conseguenza dell'evento.

Qualora l'evento interessasse più fasce orarie, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della fascia con il valore più alto. Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello della tratta di linea con il valore più alto.

(vi) In relazione all'art. 14 dell'allegato 8 “Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici”, l'Appaltatore, laddove non utilizzi le

interruzioni programmate riferite ai lavori, determinandone la riprogrammazione, dovrà corrispondere, per ognuna delle suddette interruzioni, la penale determinata sulla base dei “Valori indice di costo unitario a minuto primo delle interruzioni” di cui alla Tabella allegata alla “Procedura per la Valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione ferroviaria” (allegato n. 9), con riferimento al tratto di linea/nodo ed alla fascia oraria 9-22, nonché dei tempi di comunicazione di rinuncia alla interruzione rispetto all’ora d’inizio stabilita per l’interruzione stessa, pari a:

- nel caso di interruzioni per lavori di “maggiore rilevanza”:

- 1) 5 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 130° ed il 71° giorno precedente;
- 2) 20 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 70° e l’8° giorno precedente;
- 3) 50 volte il Valore indice di cui alla Tabella qualora la comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l’ora d’inizio;

Si intendono per lavori di “maggiore rilevanza” quelli che comportano una riduzione di capacità dell’infrastruttura derivante da:

- 1) interruzioni di linea per un periodo superiore a tre giorni;
- 2) limitazioni nell’uso di binari di circolazione per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;
- 3) indisponibilità di attestamento dei treni per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni;

- nel caso di interruzioni per lavori di “minore rilevanza”:

- 1) 20 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la

comunicazione avvenga tra il 7° e l'8° giorno precedente

2) 50 volte il Valore indice di cui alla suddetta Tabella qualora la

comunicazione avvenga tra il 7° giorno e l'ora d'inizio.

Ai fini dell'applicazione della penale di cui al presente punto sono

considerati lavori di "minore rilevanza" i lavori non rientranti tra quelli

di cui al precedente punto (definiti a maggiore rilevanza) e per i quali la

programmazione della relativa interruzione determini programmi di

esercizio a sostegno.

Nel caso in cui l'evento si verificasse in un impianto appartenente a più

tratte di linea, l'importo di riferimento del Valore indice sarà quello

della tratta di linea con il valore più alto.

(vii) In relazione al Paragrafo B "Pianificazione delle interruzioni e dei

rallentamenti", dell'allegato n. 19 "Obblighi ed oneri particolari

dell'Appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori"

l'Appaltatore incorrerà nelle seguenti penali:

a) Per quanto riguarda l'attività di Pianificazione, laddove si prevede

che entro marzo dell'anno n-2 debbono essere inserite le richieste nella

Versione di Pianificazione "n-2_1", l'Appaltatore incorrerà nella penale

di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto

al termine stabilito.

(b) Per quanto riguarda l'attività di Programmazione annuale, laddove

si prevede che entro aprile dell'anno n-1 debbono essere inserite le

richieste nella Versione di Pianificazione "n-1_2", l'Appaltatore

incorrerà nella penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni

giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non potranno superare i limiti previsti dalle Condizioni Generali richiamate in Contratto.

Laddove ricorresse l'applicazione di eventuali penali di cui al precedente comma 1 lett. a), l'importo delle medesime non concorrerà al computo dei suddetti limiti.

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo nonché la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto previsto all'articolo 60 delle CGC.

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore:

a) nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale non sia riconosciuto come imputabile all'Appaltatore medesimo;

b) nel caso in cui l'importo della penale sia manifestamente sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e all'interesse dello stesso alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale.

Le penali di cui al precedente comma 1 lett. a), non possono essere oggetto di disapplicazione.

ARTICOLO 38

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE

E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla DL della data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali (per singole opere o parti d'opera o fasi funzionali d'appalto), indicati al precedente art. 36.

2. Entro lo stesso termine, l'Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d'appalto, le prove e verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla norma tecnica IS 46.

Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

3. L'Appaltatore, prima ancora dell'inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare alla DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle stesse.

4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all'art. 36, entro la data prevista per l'ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale d'appalto, l'Appaltatore consegnerà alla DL la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, nonché la "Dichiarazione di Completamento" con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente art. 36.

5. La DL provvederà, con il supporto dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche di competenza per l'accertamento dell'effettivo completamento, da parte dell'Appaltatore, dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione

con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle

nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta,

indicando la data di ultimazione del ripristino.

7. La DL provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell'avvenuto

completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, l'apposito "verbale di

completamento" dei lavori o della fase funzionale d'appalto, comunicando

contestualmente all'Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica

Tecnica.

8. La Commissione di Verifica Tecnica provvederà, con il supporto

dell'Appaltatore, all'esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti.

In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione

con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle

nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta,

indicando la data di ultimazione del ripristino.

La DL, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta

dell'Appaltatore dell'avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze, verificata

l'effettiva eliminazione delle stesse, provvederà a redigere il "Verbale di

Ultimazione" dei lavori o della fase funzionale d'appalto.

9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d'appalto

dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati

dall'Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 36,

tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che

il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la

data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di

Completamento dei lavori o della fase funzionale d'appalto, aumentato del

tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate.

10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, dall'Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 delle CGC.

11. La data di ultimazione dell'Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale in cui si articola l'appalto.

12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'ultima opera o parte d'opera o all'ultima fase funzionale d'appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.

13. L'Appaltatore è tenuto a dare l'assistenza necessaria di strumentazione e di personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale e gli strumenti dell'Appaltatore, sono a completo carico dell'Appaltatore stesso, essendo pure essi compresi e compensati nell'importo d'appalto.

14. L'eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della CVT non autorizza l'Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo.

15. Nel caso in cui la CVT dovesse procedere alla spunta sistematica dell'intero impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico dell'Appaltatore e verranno addebitati nei modi d'uso presso RFI.

ARTICOLO 39

COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle

Condizioni Generali.

2. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo sono nominati da RFI ed hanno

facoltà di procedere a verifiche anche in corso d'opera.

ARTICOLO 40

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER

GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Fatto salvo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, le Parti convengono

quanto segue.

2. Quando la DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, invia al Responsabile del procedimento (REL) una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli

formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al Responsabile del procedimento (REL). Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

l'Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile del

procedimento (REL) dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione delle

prestazioni ivi comprese quelle relative alla redazione della Progettazione

Esecutiva, ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del

Contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza

non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016:

- a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a tal fine assegnato da Italferr;
- c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
- d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;
- e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
- f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 10, 12, 13, 15, 16, 20 bis, 27 e 30

della presente Convenzione, ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi allegati;

g) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà intellettuale;

h) mancato rispetto degli obblighi dell'appaltatore derivanti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 22 bis.

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui all'art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato

nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa.

10. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata da RFI, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

11. RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del Contratto.

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto.

ARTICOLO 40 bis

CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 20, comma 6, CGC.

ARTICOLO 40 ter

RISARCIMENTO DEI DANNI

In caso di vizi, difetti o difformità e/o di mancanza di qualità e/o anormalità di funzionamento e/o malfunzionamento dell'Opera e/o di ogni altro inadempimento alle obbligazioni poste a carico dell'Appaltatore e/o alle garanzie da esso prestate a favore del Committente- ai sensi del presente Contratto e/o ai sensi di ogni altra applicabile Prescrizione di Legge - oltre alla risoluzione del Contratto di cui al precedente art. 40 e/o alla applicazione delle penali previste nell'art. 37 della presente Convenzione., resta fermo il diritto del Committente di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 41

DOMICILIO E COMUNICAZIONI

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni Generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in, Via, n., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. e Partita I.V.A. n.

Codici contributivi:

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 42

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga:

- a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;
- b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);
- c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 43

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

- La presente Convenzione;

- Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. (Allegato n. 1);
- Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n 2);
- Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. (Allegato 3)
- Protocollo d’Intesa (Allegato n. 4)
- Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (Allegato n.5)
- Elenco Prezzi Unitari offerti dall’Appaltatore (Allegato n 6);
- “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n. 7.1);
- “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (PPP), (Allegato n. 7.2);
- “Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)”, (Allegato n. 7.3);
- “Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (Allegato n. 7.4);
- “Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato n. 7.5);
- Capitolato sicurezza del Lavoro (Allegato n. 7.6);
- “Capitolato speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici”

(Allegato n. 8);

- Procedura per la valorizzazione economica delle interruzioni della circolazione (Allegato n. 9);
- Capitolati per la costruzione di opere civili (Allegato n. 10);
- Capitolato Tecnico di Manutenzione – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A (Allegato n. 11);
- Sistema Segnaletico–Istruzioni per la progettazione e la realizzazione della segnaletica nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. 12);
- Specifica Tecnica – Elaborati as-built (Allegato n. 13);
- Elaborati progettuali riportati nell’elenco “Elaborati di Progetto Definitivo”, (Allegato n. 14);
- Programma dei lavori Contrattuale (Allegato n. 15);
- Piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato n. 16);
- Tariffe di RFI (Allegato n. 17) disponibile sul sito www.rfi.it;
- Tariffa Elenco Nuovi Prezzi (Descrizione voci di prezzo non previste nelle tariffe RFI) (Allegato n 18);
- Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori, (Allegato n. 19);
- Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera – livello 7), (Allegato n. 20);
- Programma interruzione e rallentamenti (Allegato n. 21);
- “Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori (PPA.0002112)” (Allegato n. 22);
- Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura - Italcertifer S.p.A. (Allegato n. 23);

- “Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514) (Allegato n. 24);
- “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia comunitaria”(PPA 0001821) (Allegato n. 25)
- “Relazione di analisi preliminare rispetto alle S.T.I.” (Allegato n. 26);
- Frontespizi standard per elaborati di progetto (PPA 00001256) (Allegato n. 27);
- Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del sistema "PDM" di Italferr (Allegato n. 28), completo dei documenti correlati.
- Progetto di Espropri (Allegato n. 29);
- Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell’art. 36.4 delle Condizioni Generali (Allegato n. 30);
- Elenco dei Materiali di fornitura RFI (Allegato n. 31);
- Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01 (Allegato n. 32);
- Verbale di Restituzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VRVT (Allegato n. 33);
- Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01(Allegato n. 34);
- Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” DPR P SE 10 1 1 – Documento SIGS dei III Livello del 01.03.2016 e s.m.i.(Allegato n. 35);
- Istruzione Protezione Cantieri Allegato n. 36

- Linee Guida per il Collaudo Statico (Allegato n. 37);
- “Progetto di monitoraggio ambientale” (Allegato n. 38);
- Abilitazione del personale delle ditte di armamento (ARMDITTE) e procedura subdirezionale RFI DPR SIGS PO 1411 (Allegato 39);
- “Pianificazione e Programmazione delle Risorse finalizzate alla Manutenzione ed agli Investimenti - RFI DIN PD SVI 003 (Allegato n. 40);
- Provvedimento conclusivo conferenza di servizi e verbale ivi richiamato con prescrizioni (Allegato n. 41);
- P.m. (Allegato n. 42);
- SIA (Allegato n. 43);
- Paesaggistica (Allegato n. 44);
- P.m. (Allegato n. 45);
- P.m. (Allegato n. 46);
- Dossier modifiche derivanti da prescrizioni (Allegato n. 47);
- Decreto ANSF 16/2010 (Allegato n. 48);
- Disposizione di esercizio 17/2011 (Allegato n. 49);
- “Circolare N.D.R./ST.MV7009/102” del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, come parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99 del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. 50);
- P.m. (Allegato n. 51);
- Voci Accorpate (Allegato n. 52);
- Appendice Collegio Consultivo Tecnico (Allegato n. 53);
- Delibera di validazione del PD (Allegato n. 54);
- Abstract Assicurazione Responsabilità civile appalti (Allegato n. 55).

3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia della Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla gestione del Contratto, venga effettuata da parte del Committente.

La presente Convenzione consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. _____ approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dall'Appaltatore medesimo.